



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2021/2115)

**Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione
Abruzzo**

(D.G.R. n. 104 del 15/02/2024)

**BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO SRA 16 -
ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità – banche del germoplasma**

(Art. 70 Regolamento (UE) 2021/2115)

DOTAZIONE FINANZIARIA € 2.000.000,00

Approvato con Determinazione DPD019/186 del 26/07/2024.

INDICE

Art. 1.	Premessa	6
Art. 2.	Clausola di salvaguardia.....	7
Art. 3.	Riferimenti normativi	7
Art. 4.	Definizioni.....	10
Art. 5.	Finalità ed obiettivi.....	14
Art. 6.	Impegni.....	15
Art. 7.	Ambito territoriale di intervento.....	15
Art. 8.	Beneficiari	15
Art. 9.	Requisiti e condizioni di ammissibilità	16
9.1	Requisiti soggettivi	16
9.2	Requisiti oggettivi.....	19
Art. 10.	Cause di esclusione.....	21
Art. 11.	Spese ammissibili	21
11.1	Requisiti generali di ammissibilità	21
11.2	Ammissibilità delle spese di personale dipendente (SP12)	23
11.3	Ammissibilità delle spese di missione (SP12)	26
11.4	Ammissibilità delle spese per acquisizione di beni e servizi	27
11.5	Ammissibilità della spesa relativa alla valorizzazione del contributo dell'imprenditore agricolo	28
11.6	Modalità di esecuzione delle spese	29
Art. 12.	Spese non ammissibili	29
Art. 13.	Dotazione finanziaria – Entità e intensità del sostegno	30

Art. 14.	Presentazione della domanda di sostegno.....	30
Art. 15.	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	32
Art. 16.	Criteri di selezione delle domande di sostegno	34
Art. 17.	Istruttoria delle domande di sostegno	40
	17.1 Valutazione di ricevibilità delle istanze	40
	17.2 Controlli di ammissibilità	40
	17.3 Valutazione di merito delle istanze	41
	17.4 Approvazione delle graduatorie.....	42
	17.5 Concessione dei benefici	43
Art. 18.	Divieto del doppio finanziamento e cumulo.....	43
Art. 19.	Tempi e modalità di esecuzione degli interventi	43
Art. 20.	Varianti.....	44
Art. 21.	Proroghe.....	45
Art. 22.	Domande di pagamento	45
	22.1 Domanda di pagamento degli acconti per SAL intermedi.....	46
	22.2 Domanda di pagamento del Saldo finale.....	48
	22.3 Autorizzazione delle domande di pagamento degli acconti e del saldo del contributo	49
Art. 23.	Ulteriori obblighi del beneficiario	50
Art. 24.	Decadenza, riduzioni e sanzioni	51
Art. 25.	Motivi di decadenza, revoca, irregolarità, riduzioni e recuperi.....	51
Art. 26.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	53
Art. 27.	Errori palesi	54
Art. 28.	Reclami e ricorsi	54

Art. 29.	Ulteriori informazioni	55
29.1	Responsabile del procedimento amministrativo.....	55
29.2	Riferimenti e contatti	55
Art. 30.	Rinvio a norme e provvedimenti amministrativi presupposti.....	56
Art. 31.	Informativa sul trattamento dei dati personali	56
ALLEGATI	58

SCHEDA DI SINTESI

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

Nome Intervento: ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità – banche del germoplasma

Tipo Intervento: ENVCLIM(70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo per il periodo 2023-2027. Intervento SRA16 "ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma"

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, in forma singola o associata; Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC); soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca di comprovata esperienza nelle azioni da finanziare; altri soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata; centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma (CCES/BG); Regione Abruzzo; Enti/Agenzie regionali individuati dalla Regione Abruzzo per competenze specifiche, tecniche e/o scientifiche in materia di risorse genetiche e agrobiodiversità. I beneficiari sopra richiamati possono aderire all'intervento anche in forma associata.

ATTIVITA' FINANZIATE

La finalità dell'intervento, in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera b), è di sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica e non, allo scopo di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della loro importanza ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali.

MODALITA' E DURATA DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento previsto è un contributo pubblico, concesso nella misura del 100% della spesa ammessa e sostenuta per una durata massima di 30 mesi. Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii. la durata massima è pari a 36 mesi.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria prevista è di € 2.000.000,00

TEMPI DI ATTUAZIONE

Le attività svolte nel rispetto delle indicazioni stabilite nella scheda di intervento e dal presente avviso devono essere avviate entro il termine di 60 giorni, ovvero entro il termine di 90 giorni per gli interventi per i quali è necessario il ricorso alle procedure di gara di cui al D.lgs. 36/2023, e completate entro il termine massimo stabilito nell'atto di concessione.

Art. 1. Premessa

1. L'intervento è indirizzato a sostenere attività riguardanti la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità e prevede un pagamento volto al riconoscimento delle spese materiali e immateriali effettivamente sostenute dai beneficiari per realizzare le azioni necessarie ritenute di interesse allo scopo.
2. Le attività di conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione, nonché varietà o materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, stanno alla base della tutela della biodiversità intesa come la diversità genetica nell'ambito delle specie e tra le specie, di rilevanza per l'agricoltura e l'alimentazione.
3. Le attività di recupero, caratterizzazione, conservazione ("in situ/on farm" ed "ex situ") e valorizzazione delle razze animali, delle varietà o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica e delle comunità microbiche, locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione e di erosione genetica, sono azioni necessarie a sostenere le funzioni chiave degli agroecosistemi, la loro struttura e i processi necessari ad incrementarne la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.
4. Le risorse genetiche locali, le varietà e il materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica di interesse agricolo e alimentare, rappresentano un valore enorme sul piano della resilienza, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, delle caratteristiche chimico-nutrizionali che possono conferire qualità funzionali agli alimenti che derivano dal loro germoplasma.
5. La conservazione della biodiversità dipende fortemente dalla disponibilità di materiale di moltiplicazione idoneo. Il sostegno è quindi volto a sostenere la disponibilità e qualità genetica di materiale di moltiplicazione idoneo ai diversi ambienti e per differenti fini.
6. Per contrastare, sia l'abbandono di razze animali e varietà vegetali locali, con particolare attenzione a quelle a rischio di estinzione o di erosione genetica, sia la scomparsa della biodiversità delle comunità microbiche che caratterizza l'agroecosistema della filiera agroalimentare, devono essere sostenute azioni per il recupero di know-how in materia di selezione e riproduzione e altre pratiche agronomiche tradizionali e di trasformazione delle materie prime. E' importante quindi indirizzare gli agricoltori, gli allevatori e i trasformatori verso nuove opportunità economiche e coinvolgerli in maniera diretta sia nel recupero delle conoscenze e delle pratiche tradizionali che nei relativi programmi di selezione e gestione delle risorse genetiche locali (selezione partecipativa).
7. La conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche locali ivi comprese le varietà o materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, necessitano possibilmente di un'attività scientifica sistematica diretta alla genotipizzazione e alla fenotipizzazione delle risorse genetiche, anche allo scopo di individuare caratteristiche specifiche di adattamento alle diverse e mutate condizioni pedoclimatiche, e/o per particolari impieghi.
8. Il sostegno previsto permetterà una maggiore caratterizzazione per le aziende presenti in aree marginali o ad elevato valore naturale generalmente poco inclini alle coltivazioni di tipo intensivo. Tale processo sarà funzionale alla creazione o rafforzamento di importanti nicchie di mercato legate alle produzioni tipiche, in futuro potenzialmente veicolabili sul mercato da approcci di microfiliera. Le azioni mirano, in prospettiva, anche a promuovere percorsi di valorizzazione ed utilizzo diffuso delle predette varietà autoctone particolarmente adattate alle condizioni climatiche ed ambientali locali.

Art. 2. Clausola di salvaguardia

1. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente Avviso:
 - a) in esito ad eventuali innovazioni derivanti dall'adozione degli atti inerenti specificatamente il CSR Abruzzo 2023/2027;
 - b) in esito ad adeguamenti necessari ai fini della presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN;
 - c) al fine di garantire comunque la salvaguardia degli interessi unionali e la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente Avviso accettano, con la sottoscrizione della stessa, le seguenti condizioni:
 - a) la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione;
 - b) anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste:
 - i. dalla scheda dell'intervento SRA16 ACA 16 sia a livello di PSP approvato dalla Commissione sia di CSR Abruzzo 2023-2027;
 - ii. dalle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti adottate dalla Regione Abruzzo;
 - c) in caso di modifiche o integrazioni apportate al presente Avviso l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente;
 - d) le domande non conformi al presente Avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non sono prese in considerazione;
 - e) qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente Avviso, queste si intenderanno automaticamente adottate.

Art. 3. Riferimenti normativi

- Convenzione sulla diversità biologica, approvata nel 1992 nella Conferenza di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n.124
- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation GDPR)
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici
- Regolamento (UE) n. 2021/2290 di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2021, della Commissione, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) n. 2021/2115
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola Comune
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Piano strategico della PAC, approvato dalla Commissione UE nella versione 2.0 con decisione C(2023) 6990 finale del 23 ottobre 2023
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- Legge 1° dicembre 2015, n. 194, “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”
- Decisione della Commissione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici
- D.M. n. 1862 del 18 gennaio 2018 “Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”
- D.M. n. 0410727 del 4 agosto 2023, “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”
- Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2008
- Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura, adottate con decreto del

MiPAAF 6 luglio 2012

- DGR n. 1050 del 28/12/2018 “Attuazione in Abruzzo della Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e Decreti applicativi - e delle LLRR n. 64/2012 e n. 34/2015”
- DGR n. 104 del 15/02/2024 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). Approvazione CSR "Versione 2".

Per quanto non espressamente disposto nell’ambito del presente Avviso nonché per i riferimenti normativi generali si fa espresso rinvio al PSP 23-27 e al CSR Abruzzo approvato con DGR n. 104 del 15.02.2024.

Saranno inoltre applicate le disposizioni e le procedure definite nelle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale per il CSR Abruzzo 2023-2027 in corso di adozione da parte dell’AdG regionale.

Art. 4. Definizioni

1. Agli effetti del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) Beneficiari:** i beneficiari anche in forma associata sono: Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile; Agricoltori e Allevatori custodi (AAC) ai sensi della L.194/2015 o ai sensi delle leggi regionali in materia; Soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca di comprovata esperienza nelle azioni da finanziare; Altri soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata; Centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma (CCES/BG) ai sensi della L. 194/2015 o ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia; Regione Abruzzo; Enti/Agenzie regionali individuati dalla Regione ai sensi di norme regionali e/o per competenze specifiche, tecniche e/o scientifiche in materia di risorse genetiche e agrobiodiversità con comprovata esperienza in tema di tutela e recupero delle varietà genetiche autoctone.
- b) Domanda di sostegno:** domanda, comprensiva degli allegati, che il Beneficiario presenta alla Struttura, come indicato all’art. 14 del presente Avviso;
- c) Domanda di pagamento:** la domanda presentata dall’Ente beneficiario, collegata alla domanda di sostegno, per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di pagamenti intermedi (stati di avanzamento lavori - SAL) o di saldo finale;
- d) Fascicolo aziendale:** fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99, informatizzato, costituito su sistemi informativi e che contiene tutte le informazioni relative ad un beneficiario controllate e certificate dall’Organismo Pagatore AGEA con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);
- e) Decisione individuale di finanziamento:** procedimento mediante il quale sono comunicati al Beneficiario l’ammissione al finanziamento con i riferimenti dello specifico provvedimento di concessione, l’importo del contributo, le eventuali prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione delle operazioni;
- f) Costo totale:** l’importo totale delle spese ammissibili al finanziamento relative all’intervento richiesto con la domanda di sostegno;
- g) Spesa totale:** l’importo finanziario totale erogato per l’intervento ammesso con la domanda di sostegno;

- h) Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura:** in attuazione del Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agrario (14/02/2008 – Conferenza Stato-Regioni) sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 10/05/2012 e adottate dal Ministero delle Politiche Agricole con Decreto del 6 luglio 2012, le “Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura”, pubblicate nel portale web: www.reterurale.it,
- i) Risorse genetiche:** uno o un numero di geni che trasmettono alcune caratteristiche, o codificano per una proteina, che abbia un interesse economico. Questi geni sono ovviamente contenuti all'interno di organismi, siano essi piante, animali, batteri, funghi etc., e questi organismi vivono in uno o più paesi o in acque internazionali. ([Convenzione sulla diversità biologica](#) 1992)
- j) Risorse genetiche vegetali erbacee (RGVE):** risorse genetiche vegetali rappresentate da piante a fusto non lignificato;
- k) Risorse genetiche vegetali arboree (RGVA):** risorse genetiche vegetali rappresentate da piante a fusto lignificato;
- l) Risorse genetiche animali (RGA):** risorse genetiche animali rappresentate da l'insieme delle specie e delle razze animali di interesse zootecnico che si sono andate differenziando sulla base di spinte selettive dettate dal mondo allevatorio;
- m) Risorse genetiche microbiche (RGM):** risorse genetiche microbiche rappresentate da microorganismi di interesse per gli alimenti e la fertilità del suolo;
- n) Risorse genetiche di interesse agrario e alimentare:** materiale genetico di origine vegetale, animale o microbico, avente un valore effettivo o potenziale per l'agricoltura e l'alimentazione (Linee guida cap. 1 par. 1.1);
- o) Risorse genetiche (RG) “locali” o “autoctone”:** specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari di un territorio regionale, oppure di origine esterna, purché introdotti da almeno 50 anni in esso ed integrati tradizionalmente nell'agricoltura e nell'allevamento di quel territorio. Nel presente avviso i due termini “locale” e “autoctono” sono sinonimi, hanno lo stesso significato, e vengono utilizzati indistintamente. Una varietà locale di una coltura che si riproduce per seme o per via vegetativa è una popolazione variabile, che è identificabile e usualmente ha un nome locale. Non è stata oggetto di miglioramento genetico “formale”, è caratterizzata da un adattamento specifico alle condizioni ambientali di un'area di coltivazione (tollerante a stress biotici e abiotici di quell'area) ed è strettamente associata con gli usi, le conoscenze, le abitudini, i dialetti e le ricorrenze di una popolazione che sviluppa e continua la sua coltivazione”. Rientrano in tale ambito anche le varietà locali attualmente scomparse dal territorio regionale, ma conservate presso orti botanici, allevamenti o centri di ricerca presenti in altre Regioni.

Al fine di riscontare la presenza del carattere “locale” della risorsa genetica da iscrivere in Anagrafe è necessaria una ricerca di tipo storico – documentale volta a dimostrare il legame con il territorio di provenienza.

Con riferimento al territorio regionale, la RG locale deve soddisfare ad una delle seguenti condizioni:

- origine di uno specifico territorio della regione Abruzzo;
- origine esogena, sono state introdotte da lungo tempo (almeno 50 anni) nell'attuale territorio regionale di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua attività agricola e alimentare;

- origine di uno specifico territorio della regione Abruzzo, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca anche in altre Regioni o Paesi.

p) Caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali (RGV) erbacee e arboree, il cui studio di caratterizzazione comprende, oltre all'analisi storico-culturale delle risorse e/o dei prodotti derivati:

- Caratterizzazione Morfologica:** Descrizione dei caratteri morfologici in conformità con le Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura e schede dei descrittori pubblicate *nel portale "reterurali.it"*. La caratterizzazione morfologica prevede una dettagliata e sistematica descrizione di risorse genetiche, rilevando tratti caratteristici in grado di distinguere popolazioni della stessa specie. Identifica quindi una serie di tratti che sono peculiari della specie in analisi, che si esprimono in maniera precisa ed uniforme, sono ben distinguibili ad occhio nudo e facilmente registrabili, hanno alta ereditabilità, alto valore discriminante a livello tassonomico e agronomico;
- Caratterizzazione Molecolare:** Caratterizzazione della variabilità genetica presente tra individui appartenenti alla stessa specie attraverso l'utilizzo di marcatori molecolari, in conformità con le Linee Guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura;
- Caratterizzazione Organolettica, Chimico-Nutrizionale, Microbiologica e Sensoriale** delle produzioni tal quali e dei prodotti trasformati ottenuti dalle risorse genetiche vegetali;
- Caratterizzazione Agronomica** con particolare riferimento alle tecniche colturali ottimali e tradizionali delle RGV nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale.

q) Caratterizzazione delle Risorse genetiche animali (RGA), il cui studio di caratterizzazione comprende, oltre all'analisi storico-culturale delle risorse e/o dei prodotti derivati:

- Caratterizzazione Morfologica:** Descrizione dei caratteri morfologici in conformità con le Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura e schede dei descrittori pubblicate *nel portale "reterurali.it"*. La caratterizzazione morfologica prevede una dettagliata e sistematica descrizione di risorse genetiche, rilevando tratti caratteristici in grado di distinguere popolazioni della stessa specie. Identifica quindi una serie di tratti che sono peculiari della specie in analisi, che si esprimono in maniera precisa ed uniforme, sono ben distinguibili ad occhio nudo e facilmente registrabili, hanno alta ereditabilità, alto valore discriminante a livello tassonomico e agronomico;
- Caratterizzazione Molecolare:** Caratterizzazione della variabilità genetica presente tra individui appartenenti alla stessa specie attraverso l'utilizzo di marcatori molecolari, in conformità con le Linee Guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità animale di interesse per l'agricoltura; **Caratterizzazione Organolettica, Chimico-Nutrizionale, Microbiologica e Sensoriale** delle produzioni tal quali e dei prodotti trasformati derivanti dalle RGA;
- Caratterizzazione Zootecnica** con particolare riferimento alle tecniche di allevamento ottimali e tradizionali delle RGA;

r) Caratterizzazione delle Risorse genetiche microbiche (RGM) il cui studio di caratterizzazione comprende, oltre all'analisi storico-culturale delle risorse e/o dei prodotti derivati:

- Caratterizzazione Fenotipica / Fisiologica:** ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e la caratterizzazione della BIODIVERSITÀ MICROBICA di interesse per l'agricoltura;

- ii. **Caratterizzazione Molecolare:** ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e la caratterizzazione della BIODIVERSITÀ MICROBICA di interesse per l'agricoltura;
 - iii. **Caratterizzazione Organolettica, Chimico-Nutrizionale, Microbiologica e Sensoriale** delle produzioni derivanti dall'impiego delle RGM di interesse agrario e alimentare;
 - iv. **Caratterizzazione Agronomica** con particolare riferimento alle tecniche di impiego ottimali e tradizionali delle RGM di interesse agrario e alimentare, nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale.
- s) **Estinzione:** una razza è considerata estinta quando non ci sono più riproduttori maschi o femmine. Può però esistere del materiale genetico crioconservato che può permettere di ricreare la razza. (Linee Guida per la conservazione e la caratterizzazione della Biodiversità Animale di interesse per l'agricoltura).
- t) **Erosione Genetica:** Fenomeno per il quale si verifica perdita di diversità genetica entro sistema (perdita di specie), entro specie (perdita di razze/varietà/popolazioni), ed entro popolazione (perdita di alleli). Per le specie coltivate è frequentemente conseguenza dell'affermarsi di poche varietà e la scomparsa della coltivazione dei tipi locali. L'exasperazione dell'erosione genetica porta all'estinzione di popolazioni, specie e sistemi. (Linee Guida per la conservazione e la caratterizzazione della Biodiversità Vegetale di interesse per l'agricoltura).
- u) **Risorse genetiche a rischio di estinzione ed erosione genetica:** si intendono le risorse per le quali vengono fornite prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone o primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale, così come previsto dal Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45, paragrafo 4 e 5. In particolare, per la loro identificazione, la Regione Abruzzo utilizza la metodologia indicata dalle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario di cui alla lettera h) del presente articolo.
- v) **Conservazione delle risorse genetiche vegetali, animali e microbiche di interesse agrario e alimentare:** gestione corretta delle risorse genetiche, tale che, da un loro uso sostenibile, se ne possano ricavare i maggiori benefici possibili, sia per le generazioni attuali che per quelle future (IUCN-UNEP-WWF and FAO-UNESCO, 1980).
- w) **Conservazione in situ /on farm /on factory:** conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive. (Reg. (UE) 2022/126 Art. 45).
- x) **Agricoltori, Allevatori, Trasformatori Custodi** sono soggetti attivi del processo di co-adattamento e coevoluzione. delle varietà/popolazioni vegetali, animali e microbiche. Essi, sono essenzialmente custodi del processo evolutivo, legato ad un bene collettivo (varietà e popolazioni) che è intriso di saperi, tecniche, usi e consuetudini del quale sono titolari. Sono soggetti pubblici e privati in forma singola o associata che si impegnano a conservare nel tempo "in situ/on farm/on factory" il processo evolutivo delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione, iscritte nell'Anagrafe nazionale secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali di cui al DM del 06/07/2012 (*Allegato Tecnico A*) alla DGR 1050/2018).
- y) **Conservazione ex situ:** conservazione di materiale genetico al di fuori dell'habitat naturale. Banca del germoplasma/Centri di conservazione/ Biobanche microbiche/ Campi catalogo, sono "strutture presso le quali sono conservate collezioni di materiali genetici animali/vegetali/microbici (semi, cellule agamiche, ceppi di microorganismi, ecc). Nel caso dei vegetali, si tratta di semi conservati in celle frigorifere in condizioni ambientali controllate

oppure di piante intere conservate in campo o di tessuti conservati in vitro". (*Allegato Tecnico A) alla DGR 1050/2018 e Reg. (UE) 2022/126 Art. 45)*

- z) Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agrario e alimentare (Anagrafe nazionale):** istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e forestale (Masaf). L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, comprende tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica (L 194/2015).
- aa) Anagrafe regionale della biodiversità di interesse agrario e alimentare (Anagrafe regionale):** l'anagrafe regionale include tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale animale e microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. (DGR 1050/2018).
- bb) Registro Regionale di Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC):** registri distinti di agricoltori e allevatori custodi della biodiversità di interesse agrario e alimentare pubblicati sul portale web regionale nella sezione "Biodiversità Agraria". (Decreto Ministeriale n. 10400 del 24/10/2018 - " Modalità tecniche di attuazione della Rete Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare"; DGR 1050/2018) Fonte: Piano Nazionale della Biodiversità Agraria (PNBA) e *Linee Guida per la conservazione e la caratterizzazione della BIODIVERSITÀ di interesse per l'agricoltura e l'alimentazione.*

Art. 5. Finalità ed obiettivi

1. Il presente avviso riguarda l'intervento SRA16 - ACA16 "Conservazione agrobiodiversità – Banche del germoplasma" del CSR Abruzzo 2023 – 2027.
2. La finalità dell'intervento, in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera b) e in continuità con la programmazione 2014-2022 è di sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica e non, allo scopo di conoscerne e valorizzarne l'unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della loro importanza ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali.
3. La diversità di razze animali, varietà vegetali o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica (Regolamento (UE) 2018/848), negli ecosistemi agricoli ne costituisce infatti fondamento biologico della stabilità e resilienza contrariamente, ai sistemi agricoli industriali con pochissime specie e varietà ad alta densità che sono molto instabili.
4. Il sostegno contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6 della PAC 2023-2027 "*Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi*", rispondendo al fabbisogno delineato nell'Esigenza E2.7 "*Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, la gestione forestale sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle attività agro-silvo-pastorali*", soprattutto in attuazione del principio specifico di cui alla lettera e) dell'Articolo 6 del Reg. (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica che prevede di "utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità".

5. Il sostegno è volto a favorire il perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, ecc).
6. L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; tali criteri sono stati stabiliti dall'Autorità di gestione, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio Regionale, in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento, ed adottati, da ultimo, con provvedimento DPD/211 del 21/06/2024.

Art. 6. Impegni

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati ove pertinenti con le operazioni ammesse a finanziamento:
 - a) realizzare le operazioni inerenti alle Azioni conformemente a quanto indicato nel *"Progetto di intervento"* allegato alla domanda di sostegno rispettando e mantenendo gli impegni sottoscritti con la medesima fino a loro completamento e a quanto definito con l'atto di concessione dall'AdGr, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa (IM01);
 - b) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
 - c) assicurare la conservazione, per tutto il periodo d'impegno, di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post;
 - d) fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento;
 - e) avere, al momento della presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
 - f) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR per quanto previsto dal Regolamento delegato come da pertinenti disposizioni dell'AdGr;
 - g) autorizzare la Regione Abruzzo all'uso degli elaborati prodotti in esito alla concessione del finanziamento per i propri fini istituzionali.

Art. 7. Ambito territoriale di intervento

1. Gli interventi devono essere localizzati sul territorio della Regione Abruzzo.

Art. 8. Beneficiari

1. I soggetti richiedenti e potenziali beneficiari per l'attuazione delle azioni finanziabili dal presente Avviso rientrano in una delle seguenti categorie:
 - a) Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
 - b) Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) ai sensi della Legge italiana 194/2015 o ai sensi della D.G.R. 1050/2018;

- c) Soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca di comprovata esperienza nelle azioni da finanziare;
 - d) Altri soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata;
 - e) Centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma (CCES/BG) ai sensi della L. 194/2015 o ai sensi delle leggi regionali/provinciali vigenti in materia;
 - f) Regione Abruzzo;
 - g) Enti/Agenzie regionali individuati dalla Regione Abruzzo ai sensi di norme regionali e/o per competenze specifiche, tecniche e/o scientifiche in materia di risorse genetiche e agrobiodiversità.
2. I beneficiari di cui al comma 1 possono aderire all'intervento anche in forma associata.

Art. 9. Requisiti e condizioni di ammissibilità

1. A seguito dell'inoltro della domanda di sostegno la mancanza di uno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui ai seguenti artt. 9.1 e 9.2 determina l'inammissibilità della domanda stessa.

9.1 Requisiti soggettivi

1. Sono ammissibili al sostegno i soggetti proponenti che rispettano i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) il richiedente è titolare di Fascicolo Aziendale ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503 del 01/12/1999 validato al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - b) il richiedente deve appartenere a una delle categorie di Beneficiari di cui all'art. 8;
 - c) il richiedente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 deve essere in possesso di specifiche esperienze o capacità professionale, attestata alternativamente nel modo seguente:
 - i. possesso di diploma di scuola secondaria di II° grado in campo agrario o di laurea in agraria *oppure*
 - ii. competenza acquisita a seguito di allevamenti, coltivazioni e impieghi di risorse genetiche autoctone per periodi minimi temporali dimostrabili di sei mesi e dalla istanza di iscrizione al Registro regionale di Agricoltori e/o Allevatori custodi della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ai sensi della DGR 1050/2018;
 - d) gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) ai sensi della Legge italiana 194/2015 o ai sensi della D.G.R.1050/2018 di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 devono possedere specifiche esperienze o capacità professionale, attestata alternativamente nel modo seguente:
 - i. possesso di diploma di scuola secondaria di II° grado in campo agrario o di laurea in agraria *oppure*
 - ii. competenza acquisita a seguito di allevamenti, coltivazioni e impieghi di risorse genetiche autoctone per periodi minimi temporali di due anni e dall'iscrizione nei Registri della Regione Abruzzo di Agricoltori e/o Allevatori custodi della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
 - e) i soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca scientifica, devono possedere esperienza nelle azioni da finanziare comprovata dallo Statuto, dall'atto costitutivo o da altra idonea documentazione, dai quali risulti tra le finalità ed attività istituzionali la conservazione, l'uso e la caratterizzazione delle Risorse Genetiche di

interesse agricolo e alimentare e dei loro prodotti così come previste per le “Azioni Mirate” di cui al successivo art. 9.2;

- f) gli altri soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata ammissibili devono dimostrare di possedere comprovata esperienza nelle azioni mirate, concertate e di accompagnamento da finanziare verificabili dallo Statuto o altra idonea documentazione, dai quali risulti tra le finalità ed attività istituzionali una o più tra le attività di conservazione, recupero, riproduzione, moltiplicazione, educazione-scolastica di indirizzo agrario, formazione, assistenza tecnica nel settore agro-alimentare, creazioni e animazioni di reti, valorizzazione, informatizzazione dei dati, organizzazione di eventi, di itinerari, di viaggi studio, comunicazione, informazione, scambi di conoscenze, aggiornamento professionale, uso sostenibile, sviluppo delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare;
 - g) i Centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma (CCES/BG) devono essere istituiti ai sensi della L. 194/2015 o ai sensi della DGR n. 1050 del 28/12/2018, devono essere enti pubblici o privato dotati di particolare specializzazione nel settore e disporre, alla data di presentazione della domanda di sostegno, delle seguenti caratteristiche, dimostrate da adeguata documentazione da presentarsi insieme alla domanda di sostegno e attestata da apposita dichiarazione (All n. 7 dell’Avviso):
 - i. possesso di idonee strutture (fabbricati e locali idonei alla implementazione del centro) dimostrabili da un legittimo titolo (proprietà, usufrutto, affitto, comodato d'uso, concessione e locazione di beni immobili demaniali) registrato nei modi di legge e ubicato nel territorio della Regione Abruzzo che consentono la conservazione ex situ nelle Banche del germoplasma delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e alimentare vegetale, animale, microbiche;
 - ii. competenza del personale ed esperienza professionale in materia di conservazione delle risorse genetiche vegetali/animali/microbiche. Tale requisito è accertato quando il soggetto richiedente soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. ha realizzato almeno n. 2 pubblicazioni inerenti all’argomento, edite negli ultimi 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b. ha realizzato almeno 2 report scientifici relativi a 2 progetti diversi realizzati negli ultimi 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, riguardanti la conservazione ex situ;
 - c. ha maturato una esperienza di almeno 2 anni nella gestione di banche del germoplasma regionale di interesse naturale ed agricolo dimostrata con atti pubblici.
 - iii. impiego per tale attività di almeno una risorsa umana altamente specializzata addetta alla gestione del centro di conservazione del germoplasma;
 - h) gli Enti e le Agenzie regionali ammissibili sono quelli individuati dalla Regione Abruzzo ai sensi di norme regionali e/o per competenze specifiche, tecniche e/o scientifiche in materia di risorse genetiche e agrobiodiversità.
2. Le domande di sostegno possono essere presentate in forma individuale o associata (partenariati). In caso di presentazione in forma associata la domanda deve essere presentata da un soggetto aggregato in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati (associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete, consorzi e cooperative).
3. Sono altresì ammissibili i partenariati non ancora formalmente costituiti alla data di presentazione della domanda di sostegno. In tal caso il soggetto richiedente è un membro del costituendo partenariato che opera in nome e per conto dell’aggregazione stessa, a tal uopo

individuato come Soggetto Capofila nell'ambito di uno specifico accordo di partenariato scritto.

4. Il Soggetto Capofila, in qualità di Beneficiario, è il referente unico del progetto nei rapporti con la Regione, l'Organismo Pagatore e gli Enti di controllo. Il Capofila è altresì il soggetto responsabile dell'attuazione dell'operazione e di tutto quanto attiene la rendicontazione delle spese.
5. In caso di partenariato, la domanda di sostegno deve essere corredata dell'accordo di partenariato; in caso di costituendi partenariati, deve invece essere fornita la documentazione attestante l'impegno alla costituzione a seguito di assegnazione del finanziamento (Allegato 4 al presente Avviso).
6. I costituendi partenariati devono provvedere alla trasmissione dell'accordo di partenariato **entro 60 giorni consecutivi dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione** (trasmesso via pec). Nel caso in cui si dovessero riscontrare differenze nella composizione del partenariato (ad esclusione del capofila) tra il raggruppamento costituito rispetto a quello proposto nella fase di candidatura all'Avviso, si rideterminerà il punteggio con conseguente variazione della graduatoria. Il capofila, in quanto soggetto richiedente il sostegno, può essere sostituito solo dopo il provvedimento di concessione.
7. Nell'accordo di partenariato ovvero nella lettera di impegno alla costituzione dovrà essere chiaramente indicato il ruolo nel progetto, nonché gli impegni e le azioni di propria competenza, con chiara indicazione inoltre del Soggetto Capofila, scelto tra gli aderenti al progetto, e delega esplicita al Capofila a presentare domanda di sostegno e di pagamento, sottoscritto dal Capofila e da ogni soggetto partner, secondo il modello in Allegato 4 al presente Avviso.
8. Il Soggetto Capofila rappresenta il partenariato quale mandatario ed è inoltre responsabile delle attività di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo nei confronti della Regione Abruzzo. In particolare, il Soggetto capofila:
 - a) cura la presentazione della domanda di sostegno;
 - b) è responsabile dell'attuazione tecnica dell'operazione;
 - c) coordina il partenariato;
 - d) cura i rapporti con l'Amministrazione Regionale per le diverse fasi di attuazione dell'intervento;
 - e) sostiene le spese, presenta le domande di pagamento e riceve le erogazioni da parte dell'Organismo Pagatore;
 - f) risponde nei confronti dei partner e della Regione Abruzzo della mancata o parziale attuazione dell'operazione.
9. Ogni soggetto aderente al partenariato si impegna a:
 - a) svolgere tutte le attività che gli competono secondo quanto stabilito nel progetto e nell'accordo di partenariato;
 - b) fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione delle attività progettuali, secondo le modalità e le tempistiche previste dal progetto;
 - c) fornire tutti gli elementi necessari al capofila affinché quest'ultimo possa svolgere compiutamente il ruolo di rappresentante per le attività di progetto, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate alla presentazione della Domanda di Sostegno, all'accettazione del contributo, alla presentazione delle domande di pagamento ed alla riscossione del contributo.
10. La composizione del partenariato costituito non potrà essere modificata nel corso della durata del progetto se non, in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa formale autorizzazione da parte della Regione Abruzzo.

11. Ciascun soggetto proponente (ovvero Capofila in caso di partenariati) può presentare **una sola domanda di sostegno riferita ad un solo raggruppamento di risorse genetiche autoctone.**
12. In caso di domanda presentate in forma associata, **i soggetti aderenti al partenariato possono candidarsi per una o più domande di sostegno riferite ad uno o più raggruppamenti di risorse genetiche autoctone.**
13. I partenariati non ancora formalmente costituiti devono assumere l'impegno di tutte le parti a costituirsi **entro 60 giorni consecutivi dalla data di notifica della concessione del sostegno**, in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati (associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete, consorzi e cooperative).
14. Nel caso di presentazione di più domande di sostegno da parte dello stesso soggetto proponente (ovvero dello stesso soggetto capofila in caso di partenariati) sullo stesso raggruppamento di risorse genetiche autoctone sarà considerata ammissibile soltanto l'ultima presentata in ordine di tempo; tutte le altre saranno pertanto dichiarate inammissibili.
15. Nel caso di presentazione di domande di sostegno da parte dello stesso soggetto proponente capofila per tutti e quattro i raggruppamenti di risorse, le ultime tre presentate in ordine di tempo saranno considerate inammissibili.
16. Nel caso in cui l'operazione preveda collezioni in campo (campi catalogo, siti/parchi collezione, sito di collezione/catalogo, campi di pre-moltiplicazione e moltiplicazione delle specie a propagazione vegetativa o da seme) delle risorse genetiche vegetali, animali e microbiche, il soggetto proponente deve dimostrare il possesso del terreno interessato in base ad un legittimo titolo (proprietà, usufrutto, affitto, concessione e locazione di beni immobili demaniali) registrato nei modi di legge e ubicato nel territorio della Regione Abruzzo, anche per il tramite dei soggetti aderenti al partenariato.

9.2 Requisiti oggettivi

1. Le attività oggetto del sostegno per la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura devono rientrare in una o più delle seguenti azioni:
 - a) **azioni mirate;**
 - b) **azioni concertate;**
 - c) **azioni di accompagnamento.**
2. **Le azioni mirate** ammissibili includono tutte quelle attività volte:
 - a. alla individuazione, recupero, caratterizzazione, valutazione delle risorse genetiche locali, del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, ed iscrizione di quelle a rischio di estinzione nei repertori/registri regionali istituiti da norme regionali e/o nella banca dati dell'Anagrafe nazionale prevista dalla legge italiana 1° dicembre 2015, n. 194 (L. 194/2015) "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" e dal Decreto Ministeriale di attuazione n. 1862 del 18 gennaio 2018 (**azione a.1**);
 - b. alla conservazione "in situ/on farm" ed "ex situ" delle risorse genetiche locali ivi compreso il materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica (**azione a.2**);
 - c. alla tutela, mantenimento, gestione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche microbiche conservate nelle collezioni "ex situ" (**azione a.3**);
 - d. alla costituzione e sviluppo di materiale eterogeneo ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 o comunque di varietà a larga base genetica (**azione a.4**);

- e. alla valorizzazione delle risorse genetiche locali e del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, tramite **(azione a.5)**:
 - i. qualificazione dei processi e delle produzioni;
 - ii. certificazione di filiera; percorsi di valorizzazione delle varie filiere di produzione;
 - iii. percorsi del cibo e dell'agrobiodiversità;
 - iv. ottimizzazione delle tecniche colturali per le specifiche varietà vegetali o materiale eterogeneo (Regolamento (UE) 2018/848) e dei sistemi di allevamento di particolari razze animali, nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale;
 - v. individuazione e valorizzazione delle caratteristiche organolettiche, chimico-nutrizionali, microbiologiche e sensoriali delle produzioni; reintroduzione in coltivazione/allevamento/produzione; produzione del materiale genetico per la moltiplicazione e riproduzione (qualità, aspetti sanitari e fitosanitari, reintroduzione in commercio);
 - vi. sviluppo e introduzione di metodi di gestione e selezione anche partecipativa, delle risorse genetiche volte a valorizzare la biodiversità vegetale, animale e microbica che meglio si evolve e si adatta all'agroecosistema locale incrementandone la capacità di resilienza;
 - f. allo sviluppo, tenuta, implementazione e pubblicazione su Internet di repertori/registri/banche dati regionali delle risorse genetiche locali, possibilmente in modalità interoperabile con l'Anagrafe nazionale della L. 194/2015 e/o con altre banche dati già esistenti inerenti le risorse genetiche **(azione a.6)**;
 - g. al mantenimento dei repertori/registri regionali del patrimonio genetico e funzionamento delle reti di conservazione e sicurezza previsti dalle leggi regionali di settore **(azione a.7)**.
3. Le **azioni concertate** ammissibili includono tutte quelle attività volte:
- a. all'attivazione di progetti a carattere comprensoriale per coinvolgere un intero territorio nella tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, intesa anche come valore culturale di un determinato territorio, in particolare in zone Natura 2000 o ad alto valore naturalistico **(azione b.1)**;
 - b. all'attivazione e/o sostegno alle comunità locali vocate alla tutela e valorizzazione dell'agro biodiversità di un territorio, alla diffusione della cultura rurale ad essa legata e ai temi dell'agro-ecologia e dell'economia circolare **(azione b.2)**;
 - c. al networking (creazioni di reti e animazione delle stesse) a livello regionale e/o nazionale e/o transnazionale, tra tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati al recupero, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche nonché ad attività di informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche - coinvolgendo organizzazioni non governative e altri soggetti interessati **(azione b.3)**.
4. Le **azioni di accompagnamento** ammissibili includono tutte quelle attività volte:
- i. alla comunicazione, informazione, scambi di conoscenze, aggiornamento professionale degli operatori e dei tecnici a supporto degli Agricoltori e Allevatori ed in particolare degli Agricoltori e Allevatori Custodi ai sensi della L. 194/2015, che attraverso l'incremento della biodiversità di razze, varietà o materiale eterogeneo vegetale e comunità microbiche, mirano ad incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli **(azione c.1)**.
5. Gli interventi proposti devono, a pena di inammissibilità, riguardare uno solo dei seguenti raggruppamenti di risorse genetiche autoctone e rispettare le disposizioni di dettaglio di cui all'Allegato 9 del presente avviso:
- a) **Risorse genetiche vegetali erbacee autoctone** della Regione Abruzzo (RGVE);

- b) **Risorse genetiche vegetali arboree autoctone** della Regione Abruzzo (RGVA);
 - c) **Risorse genetiche animali autoctone** della Regione Abruzzo (RGA);
 - d) **Risorse genetiche microbiche autoctone** della Regione Abruzzo (RGM).
6. L'operazione ha una durata massima di 30 mesi. Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii. la durata massima è pari a 36 mesi.
7. I risultati delle azioni progettuali dovranno essere resi pubblici ed accessibili a chiunque ne faccia richiesta. Inoltre l'Autorità di Gestione del CSR Abruzzo potrà utilizzarli liberamente e come essa ritiene più opportuno.

Art. 10. Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso i soggetti proponenti (o capofila in caso di partenariati) che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) il soggetto richiedente non deve essere "inaffidabile"; ai fini del presente Avviso sono inaffidabili i soggetti per i quali nell'attuale o nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e con recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
 - b) siano sottoposti alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; in caso di soggetto pubblico, lo stesso non deve essere stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda deve essere intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
 - c) soggetti che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni, durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m. ed i. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
2. L'assenza delle suddette cause di esclusione deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, (in conformità al modello in Allegati 2 e 5) e verrà verificato preliminarmente in sede di concessione del sostegno.

Art. 11. Spese ammissibili

11.1 Requisiti generali di ammissibilità

1. Per l'attuazione delle operazioni sono ammissibili le spese sostenute dal beneficiario (ovvero dal solo soggetto capofila in caso di partenariato), in coerenza con quanto indicato al capitolo

4.7.3, punto 1, del PSP, nelle schede di intervento dello stesso PSP e del CSR della Regione Abruzzo.

2. Le spese per essere ammissibili devono essere:
 - a) imputabili ad un'operazione finanziata, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni realizzate e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
 - b) pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
 - c) congrue rispetto all'importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;
 - d) necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
 - e) ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
 - f) sostenute dopo la presentazione di una domanda di sostegno e quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.
3. Le spese ammissibili rientrano nelle seguenti categorie di costi:
 - a) spese per collezioni di risorse genetiche vegetali e microbiche, locali e in particolare di quelle a rischio di estinzione, di specie vegetali annuali o pluriennali e l'utilizzo delle comunità microbiche che colonizzano gli agroecosistemi (SP05);
 - b) spese per conservazione "in vivo" di nuclei di risorse genetiche animali locali a rischio di erosione genetica (SP06);
 - c) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature esclusivamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione (SP07);
 - d) spese per acquisto di beni e servizi e/o rimborsi spesa forfettari, funzionali alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento e pertinenti all'azione finanziata comprese quelle per l'affidamento agli agricoltori/coltivatori custodi di attività di moltiplicazione/conservazione in situ/on farm di risorse genetiche vegetali e agli allevatori custodi di attività di conservazione di razze animali a rischio di estinzione, diverse da quelle previste dall'Intervento SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica", entrambe realizzate in collaborazione con le Banche del germoplasma vegetale o animale (SP08);
 - e) spese di gestione: spese di funzionamento, di personale, di formazione, spese finanziarie, spese di rete (SP09);
 - f) spese per incarichi professionali per la realizzazione di attività specialistiche (SP10);
 - g) spese per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo o manutenzione di programmi informatici, licenze, marchi commerciali (SP11);
 - h) spese per il personale (comprese missioni e trasferte) dipendente, a tempo indeterminato o determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività dell'Intervento, compreso assegni di ricerca, borse di studio (SP12) nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 11.2;
 - i) spese per studi specifici su temi inerenti alla conservazione, all'uso e allo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare, solo se correlati al raggiungimento dell'obiettivo specifico OS6 (contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio) (SP13);
 - j) spese per il monitoraggio sanitario/fitosanitario ed eventuali analisi di laboratorio delle risorse genetiche animali e vegetali compresi i materiali eterogenei appropriati con un grado elevato di diversità genetica – conservate in situ/on farm e nelle collezioni ex situ (SP14);
 - k) spese generali collegate alle spese SP05, SP06, SP10, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed

economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti previsti (SP15);

- l) spese generali indirette riferite ad affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, etc. (SP16) determinate forfettariamente nella misura del 5% dei costi diretti ammissibili per il personale (individuati nella categoria SP12).
4. L'intervento può coprire i costi di funzionamento.
5. Gli investimenti e le relative spese generali, possono essere sovvenzionati solo pro-quota, sulla base dell'utilizzo effettivo ai fini dell'intervento (anche in termini di tempo).
6. Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati o meno effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda; in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 e comunque non oltre 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno.
7. Il termine ultimo di ammissibilità delle spese per il beneficiario è fissato dal provvedimento di concessione del contributo pubblico, fatte salve eventuali proroghe dalla stessa accordate.

11.2 Ammissibilità delle spese di personale dipendente (SP12)

1. Le spese ammissibili sono riferite al personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, destinato a tempo pieno o parziale all'operazione, compresi assegni di ricerca e borse di studio, impiegato dal Beneficiario (ovvero dal soggetto capofila e dai partners in caso di partenariato).
2. Le spese di personale sono ammesse limitatamente al tempo effettivamente impiegato nelle attività connesse al presente intervento e documentate:
 - a. in fase di sostegno, attraverso la presentazione del piano dei fabbisogni, contenente l'analisi dei fabbisogni attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista quali-quantitativo, il personale che prevede di impiegare nel programma di attività, indicando le figure professionali previste e il relativo impiego temporale;
 - b. in fase di rendicontazione, attraverso la presentazione del timesheet, modulo di rilevazione del tempo impiegato dal personale coinvolto nel progetto finanziato.
3. Per le **spese di personale** (SP12) la Regione Abruzzo adotta i **costi unitari** determinati secondo le metodologie descritte nel documento di indirizzo RRN/CREA "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", la cui base legale per l'istituzione è l'art. 83 (2) (lettere a. e c.) del Reg. UE 2021/2115.
4. Ai fini del calcolo del costo orario lordo è preso come base il costo effettivo annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione).
5. Ai fini della verifica di congruità delle spese per gli **operai e addetti agricoli**, il cui impiego deve essere giustificato dalla natura delle prestazioni rispetto alle loro qualifiche e competenze, si fa riferimento alla media regionale delle tariffe provinciali applicabili agli specifici livelli e categorie del personale agricolo, in modo da garantire un trattamento omogeneo a tutti i Beneficiari, come specificato nelle tabelle 1 e 2 che seguono:

Tabella 1) Paga oraria lorda media regionale per operai e addetti agricoli a tempo indeterminato

Qualifica	Paga oraria lorda media regionale (€/ora)
Specializzato super	11,75
Specializzato	11,29
Qualificato super	10,41*
Qualificato	10,39
Comune	9,52

* media tra le sole Province di Chieti, L'Aquila e Teramo in quanto tale qualifica risulta assente nel CPL della Provincia di Pescara.

Tabella 2) Paga oraria lorda media regionale per operai e addetti agricoli a tempo determinato

Qualifica	Paga oraria lorda media regionale (€/ora)
Specializzato super	12,50
Specializzato	12,06
Qualificato super	11,58
Qualificato	11,06
Comune	10,11
Comune "A"	8,58*

* qualifica presente nella sola Provincia de L'Aquila.

6. Per le altre tipologie di soggetti privati, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115, art. 83, comma 2, i costi standard unitari fanno riferimento alle tariffe indicate da MUR/MIMIT nel documento “*Semplificazione in materia di costi a valere sui PN FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale – ottobre 2023*”. Detti costi standard unitari sono stati adottati con Decreto Interministeriale MUR/MIMIT n. 51 del 04/01/2024 per la rendicontazione delle spese del personale delle “*Imprese*” come riportati nella seguente tabella 3:

Tabella 3) Costi standard unitari per il personale Imprese

Livello del personale Imprese	Costo standard unitario (€/ora)
ALTO (Livello dirigenziale)	83,00
MEDIO (Livello quadro)	47,00
BASSO (Impiegato/Operaio)	30,00

7. Per il personale degli Organismi di ricerca, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115, art. 83, comma 2, i costi standard unitari fanno riferimento alle tariffe indicate da MUR/MIMIT nel documento “*Semplificazione in materia di costi a valere sui PN FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale – ottobre 2023*”. Detti costi standard unitari sono stati adottati con Decreto Interministeriale MUR/MIMIT n. 51 del 04/01/2024 per la rendicontazione delle spese del “*personale dei*”

progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione che possono essere utilizzate per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul FESR nell'ambito della Politica di Coesione 2021-2027", distinti per personale delle Università e personale degli altri Enti pubblici di ricerca, come riportati nelle seguenti tabelle 4) e 5)

Tabella 4) Costi standard unitari del personale delle Università

Livello del personale universitario	Costo standard unitario (€/ora)
ALTO (Professore ordinario)	81,00
MEDIO (Professore associato)	53,00
BASSO (Ricercatore/Tecnico Amministrativo)	34,00

Tabella 5) Costi standard unitari del personale degli Enti Pubblici di Ricerca

Livello del personale degli Enti Pubblici di Ricerca	Costo standard unitario (€/ora)
ALTO (Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo di II livello)	61,00
MEDIO (Ricercatore e Tecnologo di III livello)	36,00
BASSO (Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore Tecnico (CTER)/Collaboratore Amministrativo) ²⁰	32,00

8. Per altre tipologie di soggetti pubblici i costi standard unitari fanno riferimento alla “Nota metodologica che riporta le tabelle standard dei costi unitari del personale – CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali – Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al FSE+ di cui all’art. 53 (b) del regolamento (UE) 2021/1060, nell’ambito Attuazione del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 FSE+ Programmazione 2021-2027”, approvata con Decreto n. 15 del 29/01/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come riportato nelle seguente tabella 6:

Tabella 6 Costi standard unitari per il personale di altri soggetti pubblici

Aree	Costo standard unitario (€/ora)
Area degli Operatori	18,11
Area degli Operatori Esperti	19,03
Area degli Istruttori	21,43
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	25,80

9. Nella domanda di sostegno, per ogni dipendente impiegato, deve essere presentata apposita lettera di incarico nella quale siano indicate le attività da svolgere con il relativo impegno orario da dedicare alle attività progettuali.
10. Sono considerate valide le lettere d’incarico che indicano chiaramente le attività da svolgere, i tempi e i costi e che prevedono una decorrenza concomitante o successiva alla data di inizio dell’attività progettuale.

11. La retribuzione rendicontabile dovrà essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile, sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del Beneficiario / datore di lavoro, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività progettuali sul totale delle ore rese da parte del personale.
12. Le spese riferite ai soci o componenti degli organi di amministrazione ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici, ad eccezione dei legali rappresentanti o loro delegati, sono escluse dal finanziamento.
13. Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente anche la qualifica di lavoratore dipendente la sua retribuzione è determinata secondo i criteri sopra indicati.
14. Laddove non ricorrano le fattispecie specifiche che possano ricomprendere il soggetto beneficiario all'interno di una delle categorie di cui ai precedenti commi, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell'ambito della categoria "Imprese".
15. Ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti.
16. Il personale dedicato alla realizzazione delle azioni mirate, diverso da quello amministrativo, deve essere in possesso di specifiche competenze e professionalità. Si richiede, in particolare, idonea istruzione universitaria, alta competenza e documentata **esperienza nelle attività** da condurre da dimostrare tramite presentazione di relativo *curriculum vitae*.
17. Le spese del personale impiegato nel progetto sono ammissibili entro il **limite massimo del 60% dell'importo totale oggetto di finanziamento** (spesa a contributo).

11.3 Ammissibilità delle spese di missione (SP12)

1. Le spese di missione sono ammesse per tutto il personale dipendente coinvolto nell'attuazione dell'operazione.
2. Le spese di missione devono essere direttamente imputabili alle attività previste dal programma di attività ed includono:
 - a. spese di viaggio e trasferta: percorsi in auto, pedaggi autostradali, biglietti ferroviari, di autobus, metropolitana e altri mezzi pubblici in regolare servizio di linea. Non sono ammessi i costi per i taxi extraurbani ed i veicoli a noleggio;
 - b. spese di soggiorno che includono le spese di albergo e il vitto.
3. Per la rendicontazione delle spese di trasferta con mezzo proprio la Regione Abruzzo adotta il costo unitario determinato sulla base della metodologia basata su tariffe ACI di cui al documento di indirizzo RRN/CREA "*Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi*" (versione marzo 2024) ai sensi dell'Art. 83, par. 2, lett. a, punto i). Pertanto, si applica il valore medio unico, pari a **0,40 euro/chilometro** moltiplicato alla distanza chilometrica calcolata tra la sede del Beneficiario (o del Capofila e dei suoi partner) e quella di destinazione (A/R). Per il calcolo e l'attestazione relativa alle distanze chilometriche si utilizzano i servizi messi a disposizione nel portale ACI.
4. Nel caso di **trasferte che comportino almeno un pernottamento**, per le spese di **soggiorno, comprensive di vitto e alloggio**, si fa riferimento alla metodologia già in uso nell'ambito del programma comunitario Erasmus+ indicata nella Tabella 4 del comma 3B del documento di indirizzo RRN/CREA "*Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi*". La tariffa giornaliera riconosciuta è pari a € 140,00 per tutte le destinazioni. La spesa è riconosciuta sotto forma di somma forfettaria e pertanto non devono essere forniti giustificativi di spesa.

5. Si applicano altresì le seguenti condizioni:
- a. la missione deve essere debitamente autorizzata dal datore di lavoro con chiara indicazione della motivazione della stessa e della destinazione;
 - b. nel caso di utilizzo di mezzo pubblico le spese devono essere documentate dai titoli di viaggio (biglietto aereo, ferroviario, trasporto pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto);
 - c. nel caso di utilizzo di mezzo proprio:
 - i. l'utilizzo del mezzo proprio è consentito per luoghi non raggiungibili con mezzi pubblici o perché economicamente più vantaggiosi da raggiungere con mezzo proprio
 - ii. deve essere autorizzato dal datore di lavoro e in fase di rendicontazione deve essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dall'interessato contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione;
 - iii. per il calcolo del rimborso chilometrico si considera l'indennità chilometrica di cui al precedente comma 3;
 - iv. le spese afferenti pedaggi autostradali e spese di parcheggio devono essere documentate dai relativi giustificativi di pagamento;
 - d. per viaggi in aereo è ammesso soltanto il costo in classe economica;
 - e. le spese per taxi sono ammissibili solo in caso di comprovata necessità;
 - f. ad esclusione delle spese di cui al precedente comma 4, le spese devono essere documentate, in sede di rendicontazione, tramite giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, biglietti mezzi pubblici, ricevute taxi, pedaggi...) nonché della documentazione dimostrativa del rimborso effettuato al dipendente che ha effettuato la missione.
6. Per le **spese di viaggi e trasferte**, il proponente deve specificare in sede di presentazione della domanda di sostegno le modalità di quantificazione dei singoli costi previsti (es. distanza in km, pernottamenti, stima pedaggi e vitto...); inoltre per la valutazione della congruità delle spese per i pasti si farà riferimento ai massimali previsti dalla circolare n. 10415 del 3/5/2001¹ della Regione Abruzzo, ad esclusione delle spese di cui al precedente comma 4.

11.4 Ammissibilità delle spese per acquisizione di beni e servizi

1. Al fine di garantire la **ragionevolezza dei costi**, per la stima delle altre spese necessarie alla realizzazione degli interventi proposti il soggetto proponente dovrà procedere con le seguenti modalità:
 - a. ricorso a costi di riferimento;
 - b. confronto tra preventivi;
 - c. valutazione tecnica indipendente dei costi.
2. In caso di ricorso a costi di riferimento, il richiedente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, e l'ufficio istruttore, in sede di controllo, utilizzano prioritariamente, ove esistenti, i prezzari di riferimento per le diverse voci di spesa predisposti e approvati dalla Regione Abruzzo vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

¹ Spese per i pasti: massimo € 22,26 per 1 pasto e € 44,26 per due pasti giornalieri, ovvero massimo € 59,15 per 1 pasto e € 118,30 per due pasti giornalieri per i dirigenti.

3. Per le voci di costo non incluse nei prezzari regionali, la congruità delle spese per acquisizione di beni e servizi sarà valutata mediante l'acquisizione di tre preventivi di spesa, forniti da ditte diverse, esclusivamente tramite l'applicazione "*Gestione preventivi per domanda di sostegno*" del SIAN, datati e firmati, che oltre a descrivere nel dettaglio le predette caratteristiche tecniche e/o scientifiche del prodotto o servizio offerto, devono essere presentate da fornitori differenti ed essere comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere quelli praticati effettivamente sul mercato e non quelli di catalogo). Fermi restando la libera scelta della ditta tra i preventivi acquisiti, l'importo del preventivo più basso corrisponde alla spesa ammissibile.
4. Per le voci di costo relative a beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, deve essere presentata una relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, diverso dal fornitore del bene/servizio e dal richiedente il sostegno, in cui siano descritte in maniera esauriente le caratteristiche e le peculiarità che rendono il bene/servizio prescelto non sostituibile o non equiparabile ad altri similari in commercio, in termini di caratteristiche tecniche e/o di prezzi.
5. Nel caso di acquisto dei beni materiali e attrezzature durevoli (per es. macchinari e attrezzature tecniche e/o scientifiche, strumentazioni e componenti, attrezzature informatiche) utilizzati nell'ambito del progetto e necessarie per la realizzazione dell'operazione, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività. Ai fini del calcolo della quota di ammortamento si rimanda al Decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili, come previsto dall'art. 86, comma 5, del Reg. (UE) n.2021/2115, se l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture e all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
5. Qualora non sia oggettivamente possibile reperire tre differenti offerte comparabili fra loro è necessario presentare una relazione tecnico-illustrativa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, della scelta del servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.
7. L'acquisizione di beni e servizi da parte di un partner soggetto pubblico, o soggetto comunque tenuto al rispetto delle norme sui contratti pubblici, deve essere effettuata in osservanza della normativa in materia di contratti pubblici, allegando alla domanda di sostegno la check list di autovalutazione, elaborata da AGEA, disponibile nella Sezione "Agricoltura" del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>). La check list di autovalutazione relativa alla fase precedente all'aggiudicazione e riguardante il tipo di procedura di gara scelta è compilata dal richiedente ed allegata alla domanda di sostegno.
8. L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) non è ammessa a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

11.5 Ammissibilità della spesa relativa alla valorizzazione del contributo dell'imprenditore agricolo

1. L'impegno dell'impresa agricola comporta per l'imprenditore agricolo o forestale l'apporto delle proprie competenze professionali e l'astrazione temporanea dalla conduzione dell'azienda nello svolgimento delle attività progettuali.

2. La valorizzazione del lavoro dell'imprenditore agricolo è determinata utilizzando il reddito agrario medio convenzionale giornaliero utilizzato per il calcolo dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, stabilito annualmente su base nazionale con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di concerto con le organizzazioni professionali e, perciò, risponde ai necessari principi di equità e di verificabilità.
3. Poiché esso è determinato a cadenza annuale, al fine di evitare l'aggiornamento annuale del parametro, per i calcoli, è utilizzata la media dei redditi convenzionali stabiliti per le annualità dal 2019 al 2023 **pari a 59,99 euro/giorno**, conformemente a quanto stabilito nel documento di indirizzo RRN/CREA "*Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi*" (versione marzo 2024)

11.6 Modalità di esecuzione delle spese

1. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto della domanda di sostegno finanziata, i beneficiari dovranno riportare e/o far riportare in tutti i documenti di spesa il numero della domanda di sostegno finanziata e l'indicazione "Intervento SRA16" oltre che il CUP.
2. Il pagamento di tutte le spese sostenute deve avvenire esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
 - a. bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo, ecc.) e il CUP;
 - b. ricevuta bancaria;
 - c. assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - d. carta di credito;
 - e. bollettino postale.
3. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva (L. n. 136/2010).
4. Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le spese riconosciute sulla base di Opzioni Semplificate di Costo (OSC) ovvero: spese di personale (art. 11.2), spese relative alla valorizzazione del contributo dell'imprenditore agricolo e forestale (art. 11.5), spese di missione (art. 11.3, comma 4) e le spese generali indirette (art. 11.1, comma 3, lett. 1).

Art. 12. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi relativi a:
 - a) operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno;
 - b) operazioni riferite a qualsiasi intervento non esplicitamente previsto tra le operazioni di finanziamento;
 - c) spese relative ad investimenti non conformi alle norme unionali, nazionali o regionali;
 - d) costi non motivati, non previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
 - e) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;

- f) spese per acquisto di materiale usato;
 - g) spese per acquisto di terreni e beni immobili;
 - h) interessi passivi;
 - i) l'imposta valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente;
 - j) contributi in natura.
2. Sono escluse inoltre tutte le spese non ammissibili così come definite dal paragrafo 8.2.1 del CSR Abruzzo 2023/2027 (Spese non ammissibili nell'ambito degli interventi di investimento).

Art. 13. Dotazione finanziaria – Entità e intensità del sostegno

1. La dotazione finanziaria prevista per il presente bando è pari a € **2.000.000,00** (duemilioni/00). Tale dotazione esaurisce quella del CSR riservata al periodo di programmazione 2023-2027 per questo Intervento.
2. La Regione si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili e qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del CSR, di prevedere stanziamenti aggiuntivi provenienti da eventuali rimodulazioni del piano finanziario del CSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando.
3. L'intensità del sostegno è fissata **al 100% della spesa ammissibile**.
4. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale mediante il ricorso a opzioni semplificate di costo oppure a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate.
5. **L'entità massima del contributo concedibile è pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila) per operazione.**
6. **Per ciascun raggruppamento di risorse genetiche sarà finanziata una sola domanda di sostegno.**
7. L'Amministrazione si riserva di non assegnare tutte le risorse disponibili a valere sul presente Avviso ovvero di redistribuirle tra le diverse azioni sulla base degli esiti delle valutazioni di merito in caso di economie.

Art. 14. Presentazione della domanda di sostegno

1. Le domande di sostegno devono essere compilate ed inoltrate alla Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura esclusivamente per via telematica utilizzando il portale SIAN (www.sian.it), come stabilito da Agea.
2. Le eventuali richieste di abilitazione al sistema SIAN devono essere prodotte esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo dpd@pec.regione.abruzzo.it non oltre 10 giorni prima della data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno utilizzando l'apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372/2018, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo – <http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale>.
3. Le domande possono essere inoltrate con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo di un apposito avviso recante comunicazione di avvenuta apertura del portale SIAN - (www.regione.abruzzo.it/agricoltura

Area tematica: “Agricoltura e Sviluppo Rurale” – Sezione “Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR)” (<https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/bandi-pac-2023-2027>). A fini meramente notiziali, il presente Avviso viene inoltre pubblicato nella sezione del sito della Regione Abruzzo “Amministrazione Trasparente”.

4. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno è fissato **entro 120 giorni** naturali e consecutivi dall’apertura del portale. La data di apertura per le domande sul portale è resa pubblica con apposito avviso, che indica il giorno di scadenza. L’ultimo giorno le domande possono essere presentate entro e non oltre le ore 24.
5. La domanda di sostegno è presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o da soggetto munito dei necessari poteri di firma esclusivamente in modalità “dematerializzata”, previa apertura, aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale informatizzato.
6. L’operazione di aggiornamento del fascicolo aziendale costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica della domanda di sostegno. La predisposizione del fascicolo aziendale validato rappresenta la fase necessaria e propedeutica alla presentazione della domanda di sostegno, la quale è compilata sulla scorta delle informazioni e dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. I dati inseriti in esso, rilevanti ai fini delle domande, sono automaticamente importati nelle domande.
7. La domanda deve riportare la firma OTP (*One Time Password*) del Legale rappresentante dell’Ente e/o del soggetto munito dei poteri di firma. Il sistema produce il modello “*conferma firma con OTP*” che il Legale rappresentante sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).
8. Il Beneficiario, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie, le dichiarazioni e gli impegni riportati nell’articolo 6 “Impegni” del presente Avviso.
9. Le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al soggetto delegato dell’Ente beneficiario anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull’utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (CSR) presente nell’area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>
10. Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione riportata al successivo articolo 15, “*Documentazione da allegare alla domanda di sostegno*” del presente Avviso e trasmessa ad AGEA per via telematica, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
11. L’amministrazione declina ogni responsabilità in casi di tardiva/incompleta ricezione della domanda e della documentazione ad essa allegata. Nel caso in cui, a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, si verifichi un malfunzionamento del Portale SIAN, la Regione Abruzzo può legittimamente procedere alla riapertura del termine, anche se successiva alla scadenza di quello originariamente previsto.
12. È esclusa, in ogni caso, la consegna a mano.
13. I soggetti proponenti possono richiedere chiarimenti procedurali e documentali al Servizio competente **entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle domande**. Detti chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it. I chiarimenti richiesti e le relative risposte sono pubblicati sul sito istituzionale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

Art. 15. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. A pena di inammissibilità, alla domanda di sostegno rilasciata sul portale Sian, firmata digitalmente, deve essere allegata la documentazione, in formato elettronico, di seguito elencata:
 - a) Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
 - b) Atto amministrativo di autorizzazione dell'organo competente del Soggetto proponente a presentare la domanda e ad eseguire tutti gli adempimenti previsti;
 - c) Copia del documento di identità del rappresentante legale, e dell'eventuale delegato alla presentazione, in corso di validità del soggetto proponente;
 - d) **Relazione tecnica descrittiva**, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, predisposta secondo il **format di cui all'Allegato 1** del presente avviso. Partendo dal contesto territoriale di riferimento, nonché dalle indicazioni delle specie, delle varietà locali riportate in Allegato 1, la relazione tecnica descrittiva deve illustrare, per lo specifico raggruppamento di risorse genetiche oggetto di intervento, le varietà o presunte tali considerate, i principali contenuti, le fasi dell'attività da condurre per raggiungere gli obiettivi previsti, il personale impiegato, il cronoprogramma suddiviso per fasi di intervento dove pertinente ed il relativo piano finanziario.
 - e) Per **ciascuna risorsa umana** (interna od esterna) **che sarà impiegata nelle attività di analisi, studio e caratterizzazione del materiale genetico**:
 - i. copia del contratto collettivo di categoria aggiornato / copia del contratto di prestazione professionale/collaborazione;
 - ii. documentazione attestante l'inquadramento professionale, se non riscontrabile dal contratto;
 - iii. *curriculum vitae* redatto in formato europeo e reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con chiara indicazione delle esperienze svolte in qualità di esperto Senior nell'accezione di cui alla circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro;
 - iv. copia documento di identità;
 - v. prospetto riepilogativo delle esperienze lavorative pertinenti con l'intervento proposto con evidenza di quelle svolte in qualità di esperto Senior nell'accezione di cui alla circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro.
 - f) **Quadro sinottico dei criteri di selezione applicabili** di cui all'Allegato 6 al presente Avviso, debitamente compilato anche in riferimento ai documenti probanti, a tal fine eventualmente prodotti con la domanda;
 - g) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** di cui all'Allegato 2, resa ai sensi del DPR 445/2000, regolarmente compilata per tutte le parti pertinenti;
 - h) **Format Dichiarazione coltivazioni in situ** di cui all' Allegato 3
 - i) **Dichiarazione "Pantouflage – Revolving Doors"** come da Allegato 5 (solo proponenti privati).
 - j) **Format dichiarazioni del soggetto centri di conservazione ex situ banche del germoplasma ai sensi della l. 194/2015** di cui all'Allegato 7
 - k) **Format dichiarazioni di altri soggetti pubblico e/o privati in forma singola o associata** di cui all'allegato 8

- l) Per le spese rientranti nell'art. 11.4 non presenti in prezzari regionali, **almeno tre preventivi di spesa** acquisiti, **tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN**, da fornitori indipendenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. Nella circostanza che i preventivi presentati dai beneficiari siano riferiti ad operatori economici non ritenuti autonomi per rapporti di collegamento o controllo è previsto il ricorso al principio del soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione di ulteriori preventivi fino a concorrenza del numero richiesto. Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere presentata una relazione tecnico-economica che illustri la scelta del bene/servizio ed i motivi di unicità. Tutti i preventivi devono contenere, chiaramente leggibile, la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale, oltre alle seguenti informazioni: la data e gli estremi dell'offerta, la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi "a corpo") ed il costo complessivo.
- m) In caso di partenariato, per ciascuna azienda/ ente/ associazione/ organizzazione/ ecc. aderente o per il solo soggetto proponente, se pertinente, **dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alle varietà o presunte tali, interessate dall'attività di indagine**, di cui si dichiara il possesso in conservazione in situ con indicazione della ubicazione dei terreni (Coordinate GPS o dati catastali quali comune, foglio, particella, superficie, ecc.).
2. Per i **soggetti tenuti all'applicazione delle norme stabilite dal "Codice dei contratti pubblici"** di cui al D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. alla domanda di sostegno deve inoltre essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- i. Atto di nomina del RUP;
 - ii. Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente;
 - iii. Check-list di autovalutazione per la corretta individuazione dei fornitori e degli esecutori, per ciascuna procedura prevista, redatta secondo il modello predisposto da AGEA ("Autovalutazione Pre-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E) e disponibile nella Sezione "Agricoltura" del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>) (<https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/complemento-di-programmazione-abruzzo>)
3. I soggetti che presentano la **domanda in forma aggregata** al fine di avvalersi del punteggio all'uopo previsto nell'ambito dei criteri di selezione oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 ove pertinente, dovranno produrre la seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo/accordo di partenariato conforme nella forma e nei contenuti a quanto disposto nell'art. 9.1 del presente Avviso. Nel caso di **partenariati non ancora costituiti alla data di presentazione della domanda di sostegno** dovrà invece essere allegata una lettera di impegno per ciascun soggetto partecipante, secondo il format di cui all'**Allegato 4** del presente Avviso;
 - b) **copia del fascicolo aziendale per ciascun soggetto del partenariato interessato ad attività di coltivazione e di allevamento su terreni.**
4. E' possibile fare ricorso al soccorso istruttorio di cui alla Legge 241/90 per la regolarizzazione di documenti carenti sotto il profilo meramente formale.
5. Tutti gli atti e relativi allegati sono pubblicati sul sito internet istituzionale regionale: <http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>.

Art. 16. Criteri di selezione delle domande di sostegno

1. Le graduatorie di merito nell'ambito dell'intervento SRA16- ACA 16 sono elaborate secondo i criteri definiti dall'AdG regionale nel documento "Criteri di selezione delle operazioni – versione 3 – Testo coordinato" approvato da ultimo con Determinazione n. DPD/211 del 21.06.2024 come di seguito riportati.

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
1.1 Pluralità di finalità perseguite	15	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: L'intervento include la realizzazione di tutte le azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dall'Avviso • 70% L'intervento prevede la realizzazione soltanto delle seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ azioni mirate: a.1); a.2); a.5) iv. e a.5) v.; a.6) e a.7) ○ azioni concertate: b.1) e b.3) ○ azioni di accompagnamento: c.1) • 0% assenza dei requisiti sopra indicati
2.1 Interventi localizzati all'interno delle aree Natura 2000 e/o territori di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013	10	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: azioni svolte nei territori ricadenti nei Comuni ubicati all'interno delle aree Natura 2000 della Regione Abruzzo e nei territori dei Comuni ricadenti all'interno delle aree di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013; • 70%: azioni svolte nei territori ricadenti nei Comuni ubicati all'interno delle aree Natura 2000 della Regione Abruzzo; • 50%: azioni svolte nei territori dei Comuni ricadenti all'interno delle aree di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013; • 0% assenza dei requisiti sopra indicati.
3.1 Elementi caratterizzanti la comprovata qualifica ed esperienza dei soggetti coinvolti nelle attività	10	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: le azioni previste sono realizzate da personale che appartiene per oltre il 50% a profili professionali alti; • 50%: le azioni previste sono realizzate personale che appartiene per oltre il 50% a profili professionali medi. • 0%: assenza dei requisiti sopra indicati
4.1 Presenza di almeno un'azienda che abbia aderito ad un progetto di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, finanziato con risorse unionali, nazionali e/o regionali	10	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito; • 0%: assenza dei requisiti sopra indicati
5.1 L'intervento riguarda risorse genetiche autoctone iscritte all'Anagrafe regionale della Biodiversità agraria e alimentare (L.	10	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito • 0%: assenza del requisito

194/2015 –DGR 1050/2018) di cui agli elenchi della Regione Abruzzo pubblicati nel portale regionale sezione “Biodiversità Agraria”.		
6.1 L’operazione sviluppa attività relative a varietà e razze iscritte o da iscrivere all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della L. 194/2015*	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito • 0%: assenza del requisito
7.1 Progetto di durata non inferiore a 24 mesi	5	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito • 0%: assenza del requisito
8.1 Progetti collettivi realizzati da 2 o più soggetti	13	<ul style="list-style-type: none"> • 100% progetti collettivi realizzati da un numero di soggetti pubblici o privati aderenti alla partnership di progetto superiore o uguale a n. 20, di cui almeno due Istituti Tecnici o Professionali ad indirizzo agrario presenti sul territorio regionale; • 70% progetti collettivi realizzati da un numero di soggetti pubblici o privati aderenti la partnership di progetto superiore o uguale a n. 15 e inferiore a n.20 • 50% progetti collettivi realizzati da un numero di soggetti pubblici o privati aderenti la partnership di progetto uguale o superiore a n. 10 e inferiore a n.15 • 0% progetti collettivi realizzati da un numero di soggetti pubblici o privati aderenti la partnership inferiore a n.10 soggetti
9.1 Numerosità delle risorse genetiche autoctone considerate nelle attività**	12	<ul style="list-style-type: none"> • n. 1 punto per ciascuna risorsa genetica vegetale autoctona e n. 2 punti per ciascuna risorsa genetica animale autoctona.
10.1 Presentazione di progetti da parte di aziende agricole multifunzionali (Fattorie didattiche, Agriturismi, Agricoltura sociale)	10	<ul style="list-style-type: none"> • 100% presenza di almeno il 60% di aziende agricole multifunzionali (Fattorie didattiche, Agriturismi, Agricoltura sociale), tra le aziende agricole totali componenti la partnership; • 50% presenza di almeno il 30% di aziende agricole multifunzionali (Fattorie didattiche, Agriturismi, Agricoltura sociale), tra le aziende agricole totali componenti la partnership; • 0% assenza del requisito

2. La soglia minima di idoneità per l’accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto, che sia stato verificato e che **non sia inferiore a 30**.
3. Per il criterio 1.1 “Priorità relative alle finalità specifiche dell’intervento – pluralità di finalità perseguite” le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:
 - a. il punteggio è attribuito nella misura **del 100% (punti 15)** di quello massimo attribuibile se l’intervento include oltre alla realizzazione delle azioni previste all’articolo 9.2 “Requisiti Oggettivi” distinte per raggruppamento di risorse, di cui al

presente Avviso, anche le seguenti azioni come di seguito specificate con riferimento al PSP 2023/2027 SRA – ACA 16 - Art. 5:

a) azioni mirate:

a.3) tutela, mantenimento, gestione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche microbiche conservate nelle collezioni “ex situ”;

a.4) costituzione e sviluppo di materiale eterogeneo ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 o comunque di varietà a larga base genetica;

a.5) valorizzazione delle risorse genetiche locali e del materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, tramite:

i. qualificazione dei processi e delle produzioni;

ii. certificazione di filiera; percorsi di valorizzazione delle varie filiere di produzione;

vi. sviluppo e introduzione di metodi di gestione e selezione anche partecipativa, delle risorse genetiche volte a valorizzare la biodiversità vegetale, animale e microbica che meglio si evolve e si adatta all’agroecosistema locale incrementandone la capacità di resilienza;

a.7) mantenimento dei repertori/registri regionali del patrimonio genetico e funzionamento delle reti di conservazione e sicurezza previsti dalle leggi regionali di settore

b) azioni concertate:

b.1) attivazione di progetti a carattere comprensoriale per coinvolgere un intero territorio nella tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, intesa anche come valore culturale di un determinato territorio, in particolare in zone Natura 2000 o ad alto valore naturalistico;

b.2) attivazione e/o sostegno alle comunità locali vocate alla tutela e valorizzazione dell’agro biodiversità di un territorio, alla diffusione della cultura rurale ad essa legata e ai temi dell’agro-ecologia e dell’economia circolare;

b. il punteggio è attribuito nella misura **del 70% (punti 10,5)** di quello massimo attribuibile se l’intervento prevede oltre alla realizzazione delle azioni previste all’articolo 7 “Descrizioni interventi” distinte per raggruppamento di risorse, di cui al presente Avviso, anche le seguenti due azioni come di seguito specificate con riferimento al PSP 2023/2027 SRA – ACA 16 - Art. 5:

- azioni mirate: a.7) mantenimento dei repertori/registri regionali del patrimonio genetico e funzionamento delle reti di conservazione e sicurezza previsti dalle leggi regionali di settore

- azioni concertate: b.1) attivazione di progetti a carattere comprensoriale per coinvolgere un intero territorio nella tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, intesa anche come valore culturale di un determinato territorio, in particolare in zone Natura 2000 o ad alto valore naturalistico;

4. Per il criterio 2.1 “Interventi localizzati all’interno delle aree Natura 2000 e/o territori di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013” le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:
- a. il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 10) di quello massimo attribuibile se oltre il 50% dei Comuni in cui ricadono i terreni oggetto delle azioni di conservazione in situ appartengono alle aree Natura 2000 della Regione Abruzzo e ricadono all’interno delle aree di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013;
 - b. il punteggio è attribuito nella misura del 70% (punti 7) di quello massimo attribuibile se oltre il 50% dei Comuni in cui ricadono i terreni oggetto delle azioni di conservazione in situ appartengono alle aree Natura 2000 della Regione Abruzzo;
 - c. il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 5) di quello massimo attribuibile se oltre il 50% dei Comuni in cui ricadono i terreni oggetto delle azioni di conservazione in situ sono compresi all’interno delle aree di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013;
 - d. Per la verifica dei requisiti si fa riferimento all’Allegato 4 del CSR Abruzzo 2023-2027 “ZONIZZAZIONE PSR 2014-2020 CSR 2023-2027 Documento integrato con l’Elenco dei comuni ANCs (Areas with Natural Constraints) dopo Fine Tuning (art.32 Reg.1305/2013) DM 6277 del 08/06/2020” disponibile al seguente link <https://www.regione.abruzzo.it/delibera/8036106/view> e alla documentazione “Rete Natura 2000 e Comuni interessati” presente nel portale web regionale al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/rete-natura-2000> .
5. Per il criterio 3.1 “Elementi caratterizzanti la comprovata qualifica ed esperienza dei soggetti coinvolti nelle attività” le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:
- c. il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 10) di quello massimo attribuibile se il personale impiegato per le azioni di progetto previste (mirate concertate e di accompagnamento) è composto per oltre il 50% da profili professionali alti e come dimostrato dai relativi curricula allegati alla domanda di sostegno;
 - d. il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 5) di quello massimo attribuibile se il personale impiegato per le azioni di progetto previste (mirate concertate e di accompagnamento) è composto per oltre il 50% da profili professionali medi e come dimostrato dai relativi curricula allegati alla domanda di sostegno;
 - e. Per i profili professionali alti, medi e bassi, appartenenti alle differenti categorie, sono da considerare:
 - e.1) Per i soggetti imprenditori agricoli / operai – addetti agricoli
 - Alto, per imprenditori agricoli;
 - Medio, per operai/addetti agricoli;
 - e.2) per i soggetti “Imprese”:
 - Alto, per i livelli dirigenziali;
 - Medio, per i livelli di quadro;
 - Basso, per i livelli di impiegato/operaio;
 - e.3) per i soggetti “Università”:
 - Alto, per Professore Ordinario;

- Medio, per Professore Associato;
- Basso, per Ricercatore/Tecnico amministrativo;

e.4) per i soggetti “Ente Pubblico di Ricerca :

Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello;

- Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello;
- Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/ Collaboratore amministrativo.

6. Per il criterio 4.1 “Presenza di almeno un’azienda che abbia aderito ad un progetto di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, finanziato con risorse unionali, nazionali e/o regionali” le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

- a. il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 10) di quello massimo attribuibile se è presente il requisito presente in almeno una azienda aderente al partenariato.

7. Per il criterio 5.1 “L’intervento riguarda le risorse genetiche autoctone iscritte all’Anagrafe regionale della Biodiversità agraria e alimentare (L. 194/2015 –DGR 1050/2018) di cui agli elenchi della Regione Abruzzo pubblicati nel portale web regionale sezione “Biodiversità Agraria”, le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

- a. il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 10) di quello massimo attribuibile se viene valutato il grado del rischio di estinzione ed erosione genetiche in conformità con i descrittori elencati all’Articolo 3 “Definizioni” lettere o) e p) e dalle Linee guida di cui all’Art. 3 lettera h) del presente Avviso, delle seguenti RGVE e RGVA: Fagiolo Tondino del Tavo, Cipolla bianca piatta di Fara Filiorum Petri, Sedano nero delle coste di Torricella Peligna, Insalata rossa di vigna Pretalucente, Patata Sessanta dei monti Pizzi, Vitigno Vedovella nera, Vitigno Moscato di Frisa, Vitigno Gallioppa, Vitigno Nero antico, Vitigno Moscato di Castiglione a Casauria, Mela Ruggine, Mela Limoncella, Mela Zitella; RGA: Suino nero d’Abruzzo, Cavallo agricolo italiano tiro pesante rapido, Capra teramana, iscritte nell’Anagrafe regionale della Biodiversità agraria e alimentare (L. 194/2015 –DGR 1050/2018) di cui agli elenchi della Regione Abruzzo pubblicati nel portale web regionale, sezione “Biodiversità Agraria.

8. Per il criterio 6.1 “L’operazione sviluppa attività relative a varietà e razze iscritte o da iscrivere all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della L. 194/2015”, le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

- a. il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 5) di quello massimo attribuibile se le attività di caratterizzazione previste riguardano esclusivamente le Risorse Genetiche vegetali, animali o microbiche iscritte o da iscrivere all’ Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (L. 194/2015) di origine esclusiva e documentata del territorio regionale.

9. Per il criterio 8.1 – “Progetti collettivi realizzati da 2 o più soggetti”, le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

- a. il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 13) di quello massimo attribuibile se i progetti risultano collettivi, ovvero realizzati da un numero superiore o uguale a n. 20 di soggetti pubblici o privati aderenti alla partnership di progetto e risultanti nella composizione del partenariato. I soggetti componenti il partenariato sono rappresentati dai soggetti beneficiari elencati all'art. 8 "Beneficiari" del presente avviso, di cui almeno due Istituti Tecnici o Professionali ad indirizzo agrario presenti sul territorio regionale;
 - b. il punteggio è attribuito nella misura del 70% (punti 9,1) di quello massimo attribuibile se i progetti risultano collettivi, ovvero realizzati da un numero superiore o uguale a 15 e inferiore a n. 20 di soggetti pubblici o privati aderenti alla partnership di progetto e risultanti nella composizione del partenariato. I soggetti componenti il partenariato sono rappresentati dai soggetti beneficiari elencati all'art. 8 "Beneficiari" del presente avviso;
 - c. il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 6,5) di quello massimo attribuibile se i progetti risultano collettivi, ovvero realizzati da un numero superiore o uguale a 10 e inferiore a n. 15 di soggetti pubblici o privati aderenti alla partnership di progetto e risultanti nella composizione del partenariato. I soggetti componenti il partenariato sono rappresentati dai soggetti beneficiari elencati all'art. 8 "Beneficiari" del presente avviso.
10. Per il criterio 9.1 "Numerosità delle risorse genetiche autoctone considerate nelle attività", le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:
- a. Per le risorse genetiche considerate nelle attività di progetto, con particolare riferimento alle attività di caratterizzazione previste, il punteggio è attribuito nella misura di n. 1 punto per ciascuna risorsa genetica vegetale autoctona e n. 2 punti per ciascuna risorsa genetica animale e microbica autoctona proposta per lo studio di caratterizzazione oltre al numero minimo stabilito per l'ammissibilità del progetto (n. 10 per le RGV; n. 5 RGA e n. 10/20 RGM) fino ad un massimo attribuibile di punti 12.
11. Per il criterio 10.1 "Presentazione di progetti da parte di aziende agricole multifunzionali (Fattorie didattiche, Agriturismi, Agricoltura sociale)", le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:
- a. il punteggio è attribuito nella misura del 100% (punti 10) di quello massimo attribuibile se tra le aziende agricole totali componenti la partnership di progetto e risultanti nella composizione dell'ATS, almeno il 60% è rappresentato da aziende agricole multifunzionali autorizzate (Fattorie didattiche, Agriturismi, Agricoltura sociale);
 - b. il punteggio è attribuito nella misura del 50% (punti 5) di quello massimo attribuibile se tra le aziende agricole totali componenti la partnership di progetto e risultanti nella composizione dell'ATS, almeno il 30% è rappresentato da aziende agricole multifunzionali autorizzate (Fattorie didattiche, Agriturismi, Agricoltura sociale).
12. Nel caso in cui due o più domande raggiungano pari punteggio nella medesima graduatoria si applicano, sulla base del punteggio superiore ottenuto, le seguenti precedenze (in ordine decrescente):
- a. criterio "Numerosità delle cultivar considerate nelle attività";
 - b. criterio "Numerosità degli agricoltori coinvolti".
13. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.

Art. 17. Istruttoria delle domande di sostegno

1. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, l'ufficio competente procede al protocollo e alla presa in carico delle domande di sostegno. L'iter istruttorio viene avviato presso gli uffici competenti dal soggetto o dai soggetti incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito, resi noti ai beneficiari, ai sensi della L. 241/90, anche mediante pubblicazione di apposito elenco sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
2. Le domande presentate sono protocollate al momento del rilascio direttamente nel portale SIAN.
3. Le domande di sostegno acquisite per via telematica sono soggette a:
 - a) Valutazione di ricevibilità;
 - b) Controlli di ammissibilità;
 - c) Valutazione di merito.
4. In esito allo svolgimento di tali fasi sono adottati i provvedimenti di Concessione dei benefici.
5. Le modalità di svolgimento di ciascuna fase sono dettagliate negli articoli seguenti.

17.1 Valutazione di ricevibilità delle istanze

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza ed è effettuata mediante l'esame dei seguenti elementi:
 - a) presentazione entro i termini previsti;
 - b) sottoscrizione della domanda di sostegno secondo le modalità richieste.
2. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:
 - a) presentate oltre i termini stabiliti;
 - b) prive della firma del richiedente secondo le modalità indicate.
3. Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione della relativa check list di controllo.
4. Per le domande non ricevibili l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC con conseguente adozione del relativo provvedimento, nei tempi e modi disposti dalla L. 241/1990.
5. In caso di esito positivo l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata ai controlli di ammissibilità.

17.2 Controlli di ammissibilità

1. Le domande ricevibili sono sottoposte ai controlli di ammissibilità svolti dal Servizio competente.
2. La valutazione di ammissibilità della domanda di sostegno prevede i seguenti controlli:
 - a. controllo documentale sul 100% delle domande presentate al fine di verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata;
 - b. visita *in situ*, da effettuarsi esclusivamente per le domande risultate ammissibili rispetto alla verifica documentale, presso i terreni dichiarati per verificare la corrispondenza con quanto descritto nella Domanda di Sostegno relativamente alle coltivazioni in essere, e quindi *in situ*, per i prodotti considerati nella domanda.

3. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione di un **punteggio minimo autodichiarato in domanda di sostegno pari ad almeno 30 punti**. Sono dichiarate improcedibili le domande con un punteggio di autovalutazione inferiore a tale valore.
4. L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità attiene alla verifica di:
 - a) **possesso dei requisiti di ammissibilità** soggettivi del proponente indicati all'art. 9.1 e oggettivi dell'intervento di cui all'art. 9.2;
 - b) **completezza documentale** delle istanze: in assenza anche di uno solo dei documenti indicati all'art. 15 la domanda è dichiarata inammissibile;
 - c) **rispondenza della documentazione prodotta**, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal presente Avviso. Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Servizio lo richiede fissando un termine di 10 giorni per la trasmissione a mezzo PEC: ove il chiarimento non pervenga nei termini o risulti inadeguato all'esigenza di perfezionamento, la domanda è dichiarata inammissibile;
 - d) **coerenza dell'operazione** oggetto della domanda con la localizzazione, gli obiettivi, le caratterizzazioni (azioni mirate, concertate e di accompagnamento coordinate tra di loro e distintamente per i quattro raggruppamenti) minime richieste e le varietà oggetto di intervento indicati nell'art. 9.2 e nelle disposizioni di dettaglio di cui all'Allegato 9 dell'Avviso; ove risulti disatteso anche uno solo dei predetti profili, la domanda è dichiarata inammissibile;
 - e) **ragionevolezza dei costi presentati** e della pertinenza di essi rispetto all'operazione che si vuole realizzare. A tal fine, per ciascun intervento si verifica:
 - i. il riferimento a costi standard, per le voci di spesa inerenti il personale interno (art. 11.2), la spesa relativa alla valorizzazione del contributo dell'imprenditore agricolo (art. 11.5) le spese di missione di cui all'art. 11.3, comma 4;
 - ii. la presenza di almeno tre preventivi per ciascun fornitura/servizio da acquisire esclusivamente tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN: viene in ogni caso assunto a riferimento del calcolo della spesa ammissibile il preventivo più basso; nella circostanza che i preventivi presentati dai beneficiari siano riferiti ad operatori economici non ritenuti autonomi per rapporti di collegamento o controllo è previsto il ricorso al principio del soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione di ulteriori preventivi fino a concorrenza di quelli previsti dal bando; l'assenza ingiustificata del numero richiesto di preventivi e/o l'assenza di motivazioni di scelta appropriate determina l'inammissibilità della spesa corrispondente;
 - iii. il rispetto dei massimali applicabili al personale dipendente della Regione Abruzzo, come da vigente circolare n. 10415 del 3/5/2001 per le spese di vitto di cui all'art. 11.3, comma 6;
 - f) **presentazione del numero massimo di domande di sostegno consentite**, come stabilito nell'art. 9,1 commi 14 e 15 del presente Avviso.
5. La verifica di ammissibilità deve concludersi entro i 60 giorni successivi alla verifica della ricevibilità, salvo i casi di richiesta di documentazione integrativa (rispetto della normativa).

17.3 Valutazione di merito delle istanze

1. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito secondo quanto riportato nell'Art. 16 del presente Avviso.

2. Per la valutazione di merito il Dirigente del Servizio competente istituisce una apposita Commissione di Valutazione costituita da componenti con esperienza sufficiente nel campo oggetto della valutazione e che non presentino conflitti di interesse.
3. Per i criteri non adeguatamente documentati non viene attribuito alcun punteggio.
4. Qualora la verifica di cui al precedente comma 1 determini un punteggio inferiore alla soglia di ammissibilità indicata all'art. 16, comma 2 la domanda è dichiarata inammissibile per il sostegno.
5. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa solo in caso di errori palesi e, qualora avvenga successivamente alla chiusura dei termini del relativo periodo di presentazione, il richiedente deve provvedere a comunicare al Servizio competente la richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico, ha validità la data di presentazione della rettifica della domanda.
6. L'inammissibilità a qualsiasi titolo determinata è comunicata, con le relative motivazioni, al richiedente mediante PEC. È ammessa istanza di riesame con le modalità di cui all'art. 28 del presente Avviso.

17.4 Approvazione delle graduatorie

1. Le domande di sostegno sono inserite in una graduatoria definita sulla scorta degli esiti delle valutazioni di merito per ciascun raggruppamento di risorse genetiche.
2. terminate le fasi di valutazione di cui ai precedenti artt. 17.2 e 17.3 per tutte le domande di sostegno, il Dirigente del Servizio competente procede a comunicare, tramite PEC, al beneficiario le risultanze delle valutazioni di ammissibilità e di merito contenute nel verbale istruttorio con esito positivo o con esito negativo.
3. I Beneficiari, in caso di difformità tra la domanda di sostegno e l'esito dell'istruttoria, hanno la possibilità di presentare controdeduzioni e osservazioni entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione PEC, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta.
4. Decorso il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni ovvero completati gli eventuali riesami, il Dirigente del Servizio competente adotta le graduatorie definitive che constano dei seguenti documenti:
 1. l'elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
 2. l'elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse;
 3. l'elenco delle domande inammissibili e irricevibili.
5. L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo sezione Agricoltura. La pubblicazione ha valore di notifica *erga omnes* e non è seguita da comunicazioni individuali.
6. Resta inteso che la Regione Abruzzo provvede all'accantonamento delle somme per quei Beneficiari che avessero subito un provvedimento di esclusione, nelle more e fino agli esiti dell'eventuale richiesta di riesame/contenzioso, di cui al successivo comma 7.
7. È ammessa istanza di riesame con le modalità di cui all'art. 28 del presente Avviso.

17.5 Concessione dei benefici

1. Pubblicati gli elenchi delle domande ammesse, il Servizio competente attribuisce, con formale provvedimento di ammissione il contributo previsto al Beneficiario (atto di concessione).
2. Per ciascun soggetto ammesso, il provvedimento di concessione specifica:
 - a. numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b. nominativo beneficiario o ragione sociale;
 - c. codice fiscale o P. IVA;
 - d. spesa ammessa;
 - e. contributo concesso;
 - f. la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.
3. Al provvedimento sono allegati il quadro economico dell'intervento approvato e l'eventuale contabilità conseguentemente revisionata.
4. Alle domande ammesse a finanziamento, viene attribuito, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici. L'Amministrazione comunica ai beneficiari il codice CUP assegnato al progetto. I soggetti pubblici devono, invece, provvedere direttamente all'attribuzione del codice CUP al progetto dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione al più tardi con la comunicazione di avvio degli interventi di cui al successivo art. 18.

Art. 18. Divieto del doppio finanziamento e cumulo

1. Il PSP e il CSR assicurano che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding) da differenti Fondi Strutturali e di Investimento Europei, da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 36 del Reg. UE 2021/2116) o da altri fondi di natura pubblica.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a impegnarsi al rispetto della normativa inerente il doppio finanziamento mediante dichiarazione di cui all'Allegato 2
3. È altresì fatto divieto di cumulo con altre fonti di finanziamento ed agevolazioni finanziarie.

Art. 19. Tempi e modalità di esecuzione degli interventi

1. Il beneficiario deve avviare l'operazione e trasmettere la correlata comunicazione di avvio all'Amministrazione **nel termine di 60 (sessanta) consecutivi giorni improrogabili ovvero in 90 (novanta) giorni consecutivi per gli interventi per i quali è necessario il ricorso alle procedure di gara di cui al D.lgs. 36/2023**. I termini decorrono dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione (trasmesso via pec).
2. L'avvio dell'intervento è documentato attraverso una **dichiarazione**, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, supportata (nel caso in cui siano previste prevalentemente spese di personale non è necessario allegare alla dichiarazione alcun documento) da almeno uno dei documenti di

seguito indicati (da presentare in originale o copia conforme) e da copia del documento di identità del richiedente in corso di validità:

- a. primo documento di trasporto (d.d.t.) o fattura accompagnatoria;
 - b. caparra confirmatoria;
 - c. contratto di fornitura;
 - d. per i soggetti tenuti all'applicazione del D.lgs. 36/2023: provvedimento con il quale sono avviate le procedure per la scelta del contraente (determinazione a contrarre).
3. Decorso inutilmente il termine sopra indicato, si procede a dichiarare la decadenza automatica dal beneficio.
 4. Il beneficiario deve concludere l'attuazione degli interventi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, salvo eventuali proroghe.

Art. 20. Varianti

1. Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, **massimo due varianti** debitamente motivate con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
2. L'acquisizione di servizi non previsti nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcune attività, vanno sottoposte in via preventiva, fino a 90 gg dal termine ultimo fissato per la conclusione dell'operazione al Servizio competente che li valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.
3. Qualora, dopo la presentazione dell'istanza di sostegno e nelle more della concessione, si siano rese necessarie e siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse devono essere sottoposte, entro il mese successivo alla notifica del provvedimento di concessione, alla approvazione del Servizio nelle modalità previste per la richiesta di variante che le valuta nel modo sopra indicato.
4. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
5. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
6. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al 70% di quello originariamente ammesso.
7. Se la revisione del progetto proposta con la domanda di variante comporta una modifica del punteggio assegnato, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
8. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente al Servizio concedente, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa, ad eccezione del caso in cui nonostante la spesa finale rendicontata sia inferiore al 70%, il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione (per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita agli interventi ammessi in concessione e in eventuale variante).
9. La domanda di variante deve essere compilata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e la data di rilascio della stessa è la data di presentazione della domanda.

10. Alla domanda di variante, sottoscritta digitalmente, deve essere allegata tutta la documentazione sopra riportata e trasmessa ad AGEA per via telematica utilizzando il SIAN.
11. Il Servizio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, procede all'approvazione dell'esito istruttorio della variante ed invia tramite PEC al beneficiario il relativo provvedimento.
12. Una volta approvata la variante, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
13. Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

Art. 21. Proroghe

1. Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate, **al massimo due proroghe dei termini temporali delle principali fasi attuative (avvio e ultimazione degli interventi)**, per un periodo complessivamente **non superiore a tre mesi e a sei mesi per interventi per i quali è necessaria l'applicazione del D.lgs. 36/2023**, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo del programma (30 giugno 2029).
2. Le proroghe devono essere richieste prima della scadenza dei relativi termini di avvio e conclusione degli interventi. Il numero massimo di due proroghe si riferisce all'intervento nella sua interezza. La proroga è valutata e, se del caso, formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della richiesta. L'AdG regionale, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di ulteriori proroghe.
3. Una volta autorizzata la proroga, la stessa è comunicata al beneficiario tramite PEC e sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
4. Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

Art. 22. Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento; per questo Avviso possono riferirsi all'acconto (SAL intermedio) e al saldo finale.
2. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale SIAN per la presentazione delle domande. In caso di partenariati, il beneficiario autorizzato a presentare una domanda di pagamento è soltanto il soggetto capofila.
3. Le domande di pagamento (acconti/saldo) devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
4. Le domande devono riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario.
5. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).
6. La fase successiva è quella della firma, rilascio e, infine, protocollazione e invio telematico della domanda sul SIAN (domanda RILASCIATA).
7. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN costituisce la data di presentazione della domanda.

8. Alla domanda di pagamento deve essere allegata e trasmessa ad A.G.E.A. la documentazione riportata:
 - a. all'art. 22.1 per le domande di pagamento degli acconti;
 - b. all'art. 22.2 per la domanda di pagamento del saldo.
9. È esclusa in ogni caso, la consegna a mano, anche con riferimento ad eventuale documentazione integrativa/esplicativa.
10. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

22.1 Domanda di pagamento degli acconti per SAL intermedi

1. Allo scopo di favorire l'avanzamento finanziario del Programma e ridurre le eventuali difficoltà di accesso al credito, si prevede l'erogabilità di al massimo n. 2 acconti alla presentazione di SAL intermedi pari **ad almeno il 30% della spesa ammessa in concessione ciascuno**.
2. Il cumulo delle somme erogate a titolo di acconto **non può in nessun caso eccedere il limite massimo del 90%** del contributo totale concesso.
3. La domanda di pagamento dell'acconto deve essere compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione acquisita in forma elettronica:
 - a) Relazione dettagliata dell'attività condotta fino alla data di presentazione, coerente con la Relazione tecnica descrittiva di cui all'art. 15, comma 1, lett. d) del presente Avviso e quindi, di regolare esecuzione del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario; inoltre la relazione deve indicare il **livello degli obiettivi** conseguiti in rapporto a quelli prefissati;
 - b) Quadro riepilogativo delle spese sostenute, con indicazione:
 - i. per le spese relative all'acquisizione di servizi e/o incarichi di prestazioni professionali, di attrezzature e strumenti, nonché relative ad altre forniture ammissibili, dell'importo complessivo (imponibile e IVA), degli estremi dei documenti giustificativi di spesa nonché delle relative quietanze;
 - ii. per le spese a costi standard relative al personale interno, del nominativo e posizione del dipendente, il costo unitario applicato e le unità (ore) imputate nel relativo SAL;
 - iii. per le spese relative alla valorizzazione del lavoro dell'imprenditore agricolo, l'indicazione del numero di giornate dedicate all'operazione nel periodo di riferimento;
 - iv. per le spese di missione, le informazioni relative alla missione svolta necessarie per la quantificazione dei singoli costi sostenuti (es. distanza in km, pernottamenti, pedaggi, vitto...);
 - c) Documenti attestanti la spesa sostenuta corredata dalla dichiarazione a firma del Responsabile del Procedimento e/o del Legale Rappresentante del beneficiario circa la regolarità delle spese ed il rispetto della normativa nazionale e unionale, nonché in materia di appalti (ove pertinente) in relazione alle procedure adottate. Tale documentazione riguarda:
 - i. per l'acquisizione di servizi e/o incarichi di prestazioni professionali, di attrezzature e strumenti, nonché per altre forniture ammissibili:
 - a) provvedimenti di aggiudicazione e di liquidazione;

- b) fatture intestate al Beneficiario con le diciture riguardanti l'identificativo del bando e il CUP;
 - c) mandati/ordinativi di pagamento;
 - d) documenti giustificativi di pagamento (es. bonifico);
 - e) modelli F24 comprovanti l'avvenuto pagamento delle ritenute di acconto;
 - f) estratto conto con evidenza dei pagamenti eseguiti riferiti alle operazioni finanziate con le risorse rese disponibili con il presente avviso, a garanzia del rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
 - g) dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità e della data dei pagamenti, corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore;
- ii. per il personale dipendente impiegato nell'intervento:
- a) copia del contratto di lavoro in essere per l'esecuzione dell'attività;
 - b) lettera di incarico/ordine di servizio (o altro atto di eguale valenza) nella quale siano indicate le attività da svolgere con il relativo impegno orario da dedicare alle attività relative alla implementazione dell'intervento;
 - c) *timesheet* mensile per tutti i mesi oggetto del SAL con indicazione del nominativo e dell'inquadramento del dipendente, sottoscritti dal lavoratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività relative alla implementazione delle attività progettuali sul totale delle ore rese da parte del dipendente;
- iii. per l'imprenditore agricolo, *timesheet* mensile per tutti i mesi oggetto del SAL con evidenza delle giornate dedicate alla implementazione delle attività progettuali;
- d)** Dichiarazione degli impegni e obblighi previsti dal presente Avviso;
- e)** Dichiarazione in merito al regime IVA, che esplicita, ove se pertinente, la condizione di impossibilità del recupero dell'IVA;
- f)** Elenco dei giustificativi di spesa;
- g)** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta che:
- A) le fatture allegate sono state regolarmente liquidate nel rispetto dei conseguenti adempimenti fiscali;
 - B) non sono state emesse su tali fatture note di credito;
 - C) le spese relative al progetto non hanno beneficiato di altri contributi pubblici, né è possibile alcun doppio finanziamento;
- h)** Per i soggetti tenuti all'applicazione delle norme stabilite dal "Codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii:
- i. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che il beneficiario non sia stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- ii. Check list di autovalutazione, elaborata da AGEA, compilata dal beneficiario nella fase successiva all'aggiudicazione della gara per ciascuna procedura di gara adottata, disponibile nella Sezione "Agricoltura" del sito internet istituzionale della Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>), nella pagina dedicata ai "Documenti utili PAC" (<https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/complemento-di-programmazione-abruzzo>);

i) Per i soggetti privati:

- i. Autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabiliti dalla vigente normativa;
- ii. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa). In caso di verifica negativa del DURC sussiste l'obbligo, a carico di AGEA nella sua qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni;
- iii. Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.

j) Indice dei documenti trasmessi.

4. Per le fatture elettroniche i Beneficiari sono tenuti a produrre copia della fattura "Anteprima agenzia delle entrate". Per le spese effettuate prima della concessione, nella fattura deve essere riportato solo l'identificativo del bando: "CSR Abruzzo – Intervento e riferimento al bando". **Nel caso in cui in sede di rendicontazione risulti un documento contabile privo di CUP o di altra codifica le relative spese non saranno ammissibili ai fini del pagamento.** Sono ammissibili forme di regolarizzazione per le fatture prive di CUP, purché sia indicato nel documento contabile l'identificativo del Bando.
5. La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel provvedimento di concessione e nel rispetto di quanto disciplinato negli artt. 11 e 12 del presente Avviso relativamente alle spese ammissibili e non ammissibili nonché all'art. 23 in merito agli ulteriori obblighi in capo al Beneficiario.

22.2 Domanda di pagamento del Saldo finale

1. Conclusa l'implementazione del progetto, il Beneficiario è tenuto a trasmettere al Servizio competente via PEC una comunicazione di completamento dell'intervento.
2. La presentazione della domanda di pagamento del saldo finale deve avvenire **nei 30 giorni consecutivi decorrenti dal termine massimo per la conclusione dell'operazione** stabilito nel provvedimento di concessione o in eventuali proroghe. Per conclusione dell'operazione si intende il completamento della realizzazione fisica (es. collaudo, consegna, fine lavori...) **e** finanziaria (tutti i pagamenti sono stati quietanzati) dell'operazione.
3. La domanda di pagamento del saldo, deve essere corredata, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 22.1 per la parte dell'operazione che non è già stata oggetto di domanda di pagamento di acconto, la seguente documentazione:

- a) la relazione tecnica illustrativa delle attività svolte con le relative modalità di esecuzione e l'esposizione completa dei risultati finali del progetto coerenti con la domanda e l'impegno iniziale, sottoscritta dal RUP o dal legale rappresentante;
- b) documentazione prodotta in merito alle attività di caratterizzazione di cui all'Allegato 9 del presente avviso per ciascuna varietà oggetto di intervento, nonché tutta la ulteriore documentazione tecnica prodotta da cui si evinca, in particolare, la possibilità, dimostrata con le informazioni, di iscrizione nei registri varietali nazionali, oppure tra le varietà da conservazione, oppure quale biodiversità.

22.3 Autorizzazione delle domande di pagamento degli acconti e del saldo del contributo

1. L'istruttoria delle domande di pagamento è affidata al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente e prevede lo svolgimento di verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa.
2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il S.T.A. competente per l'istruttoria procede ad inviare richieste di integrazione assegnando il termine di giorni 10 consecutivi per la trasmissione della documentazione richiesta.
3. Una volta accertata la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa, nonché dopo aver proceduto alle verifiche di legge, il S.T.A. competente procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'importo dovuto, mediante la compilazione di apposite "Check-list" ed alla elaborazione degli elenchi di liquidazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale gestito da AGEA (SIAN); dell'adozione del provvedimento di liquidazione viene data comunicazione al beneficiario via PEC.
4. Nel caso d'istruttoria negativa, il S.T.A. competente comunica al beneficiario, mediante PEC ed ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'inammissibilità parziale o totale della domanda di pagamento, esplicitando la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.
5. Preliminarmente all'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo il S.T.A. competente effettua anche una visita sul luogo (in situ) dell'operazione sovvenzionata, ove previsto dalle Disposizioni Attuative del CSR Abruzzo. In occasione di tale visita in situ il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, tecnica e amministrativa, necessaria alla verifica della corretta implementazione dell'intervento e del rispetto di tutti gli obblighi in capo allo stesso.
6. In sede di verifica della domanda di pagamento di saldo verrà evidenziato se il quadro economico a consuntivo evidenzia un importo complessivo di spesa pari o superiore al 70% di quelle indicate in sede di concessione.
7. Nel caso in cui l'importo complessivo di spesa risulti inferiore al 70% della spesa inizialmente ammesse, il contributo concesso viene revocato ad eccezione del caso in cui nonostante la spesa finale rendicontata sia inferiore al 70%, il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione (per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita agli interventi ammessi in concessione e in eventuale variante).
8. Nel caso in cui la riduzione del contributo determinata a saldo generi un importo del contributo complessivo inferiore a quello già erogato in sede di acconto, l'importo eccedente è oggetto di recupero.
9. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

10. Laddove si verificasse la fattispecie di verifica negativa del DURC, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni, con nota inoltrata ad AGEA, secondo il modello allegato alla suddetta determinazione, si comunica l'importo da compensare.

Art. 23. Ulteriori obblighi del beneficiario

1. Fermo restando quanto in precedenza previsto, il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini di avvio e di conclusione dell'operazione secondo quanto specificato nell'Avviso e nel provvedimento di concessione, tenuto anche conto di eventuali proroghe concesse;
- b) rispettare il termine entro il quale deve essere presentata la domanda finale di pagamento (SALDO), in coerenza con quanto specificato nell'Avviso o nel Provvedimento di concessione, salvo proroga autorizzata;
- c) mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture);
- d) assicurare la conservazione per tutto il periodo d'impegno, della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, nonché di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post, consentendo lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale e a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso il Beneficiario;
- e) fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura;
- f) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore, i Servizi dell'UE ed il valutatore, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- g) rispettare le norme in materia di obblighi di informazione e pubblicità previste dall'art. 123, comma 2. let. j) del Reg. (UE) 2021/2115, in particolare ciascun beneficiario di contributi pubblici ha l'obbligo di:
 - i. fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media una descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione europea;
 - ii. utilizzare i seguenti loghi istituzionali:
 - emblema dell'Unione europea;
 - il logo della Repubblica Italiana e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf);
 - il logo della Regione Abruzzo;
 - il logo del CSR Abruzzo;
 - un riferimento al fondo FEASR (“Finanziato dall'Unione europea” o “Cofinanziato dall'Unione europea”);
- h) rendere pubblici, attraverso i propri siti internet o qualsiasi altro mezzo, i risultati delle azioni progettuali;

- i) rendere noto al Servizio competente della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli interventi autorizzati;
 - j) restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e unionali;
 - k) in caso di sostituzione in corso d'opera degli esperti dedicati alle attività progettuali, i nuovi soggetti incaricati dovranno avere curriculum professionale pari o superiore a quelli sostituiti;
 - l) nel caso di acquisizione di beni e servizi da parte di beneficiario soggetto pubblico, o soggetto comunque tenuto al rispetto delle norme sui contratti pubblici, ad effettuarla in piena osservanza della normativa in materia di contratti pubblici
 - m) raggiungere la percentuale di spesa minima pari al 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
 - n) nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti,
2. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lett. k) comporta una rideterminazione del punteggio inizialmente assegnato con conseguente possibile variazione della graduatoria.

Art. 24. Decadenza, riduzioni e sanzioni

1. In assenza della definizione delle disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" (VECI) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), si applicano, in ogni caso, le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Art. 25. Motivi di decadenza, revoca, irregolarità, riduzioni e recuperi

1. Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti, costituiscono ulteriore motivo di decadenza e revoca dei benefici, ove già corrisposti in tutto o in parte:
 - a) mancato rispetto di impegni e obblighi previsti nel presente Avviso o nel provvedimento di concessione;
 - b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
 - c) mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
 - d) mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto alla spesa inizialmente ammessa ad eccezione del caso in cui nonostante la spesa finale rendicontata sia inferiore al 70%, il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione (per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita agli investimenti ammessi in concessione e in eventuale variante);
 - e) nel caso di costituendi parternariati, decorrenza del termine per la trasmissione dell'atto costitutivo dell'ATS nel termine fissato nell'Art. 9.1, comma 6 del presente Avviso;

- f) decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - g) decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'operazione;
 - h) mancata realizzazione dell'intervento o sua realizzazione parziale rispetto alle finalità previste in progetto;
 - i) accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
 - j) l'accertamento, anche ex post, di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione del beneficio;
 - k) rinuncia da parte del beneficiario;
 - l) rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo;
 - m) mancato rispetto dell'obbligo di rendere pubblici, attraverso i propri siti internet o qualsiasi altro mezzo, i risultati delle azioni progettuali.
2. La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore comunicate al Servizio competente per la concessione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi ed agli impegni derivanti dalle disposizioni attuative.
 3. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) invio della comunicazione di avvio del procedimento al beneficiario;
 - b) esame delle eventuali controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
 - c) in caso di accoglimento delle controdeduzioni archiviazione del procedimento;
 - d) in caso di non accoglimento delle controdeduzioni approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
 - e) comunicazione esiti del procedimento al beneficiario via PEC.
 4. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi - ed eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni e le relative modalità di restituzione.
 5. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
 6. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve essere effettuata, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, nei confronti dell'Organismo pagatore. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.
 7. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'Organismo Pagatore AGEA, da servizi ministeriali o unionali.
 8. Il provvedimento di decadenza, assunto dal Servizio competente, viene comunicato al beneficiario tramite PEC. Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non sarà data alcuna comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

Art. 26. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti situazioni:
 - a) rinuncia senza restituzione dell'aiuto;
 - b) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
 - c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
 - d) proroghe ulteriori rispetto alle uniche due proroghe previste (di norma una relativa ai termini temporali previsti per l'avvio ed una ai termini temporali previsti per la conclusione dell'operazione, come definita nel par. 2.1 delle presenti Disposizioni).
2. È consentito fare ricorso alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali nei seguenti casi disciplinati dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
3. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente per la concessione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
4. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
5. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, viene di seguito riportata:
 - a) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda:
 - i. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
 - b) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:
 - i. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) epizoozia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario:
 - i. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie o fitosanitarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali o le superfici interessati all'evento;

- d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda:
 - i. Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001;
- e) decesso del beneficiario:
 - i. dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
- f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:
 - i. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
 - ii. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole.

Art. 27. Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate, su richiesta dell'interessato ovvero su segnalazione allo stesso da parte del funzionario istruttore, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede come, a titolo esemplificativo:
 - a) meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda;
 - b) codice statistico o bancario errato;
 - c) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - d) errori aritmetici;
 - e) discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la documentazione allegata.
2. Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e l'ammissibilità.
3. La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata, tramite PEC, al Servizio DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria (dpd019@pec.regione.abruzzo.it), che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.
4. Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di sostegno o di pagamento ed esso può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del pagamento richiesto.
5. Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

Art. 28. Reclami e ricorsi

1. Tutti i soggetti che fanno richiesta di finanziamento a valere sulle misure del PSP/CSR 2023–2027 hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al Dirigente del Servizio competente o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di esclusione dai benefici, di riconoscimento parziale dei punteggi, del finanziamento o del pagamento.

2. La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dalla data della PEC di comunicazione del provvedimento cui è riferita.
3. Nei 10 giorni successivi, il Servizio provvede all'istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori originari, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione all'interessato.
4. I reclami devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente ovvero all'AGEA, secondo la natura dell'oggetto del ricorso.
5. Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare alternativamente:
 - a. Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
 - b. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
6. Per le contestazioni relative ai provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione al finanziamento è altresì ammesso ricorso al giudice ordinario nelle sedi e nei termini stabiliti dal Codice di Procedura Civile.

Art. 29. Ulteriori informazioni

29.1 Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria – Dipartimento Agricoltura – Via Catullo, 17, 65127 - PESCARA.

29.2 Riferimenti e contatti

1. Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura – DPD, “*Servizio DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria* – Via Catullo,17 - 65127 PESCARA; e-mail dpd019@regione.abruzzo.it - PEC dpd019@pec.regione.abruzzo.it; Dirigente: Dott. Carlo Maggitti – Tel. 085 7672801
2. **Ufficio competente:** Tutela della biodiversità agraria, Responsabile Ufficio: dott. Agr. Agostino Sacchetti - Tel. 085 7672872 – email: agostino.sacchetti@regione.abruzzo.it
3. Durante il periodo di pubblicazione del presente Avviso, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti, esclusivamente di natura procedurale e documentale, al *Servizio DPD019 Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria*, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.
4. Il Servizio, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, fornisce risposta entro 7 giorni lavorativi, pubblicando la medesima esclusivamente sull'apposita sezione FAQ della pagina dedicata al presente Avviso del sito istituzionale del Dipartimento sopraccitato.
5. Non saranno fornite risposte a quesiti che esulano dagli aspetti procedurali e documentali e/o per i quali è possibile evincere una risposta esplicita ed inequivocabile da un'attenta lettura del presente Avviso.

Art. 30. Rinvio a norme e provvedimenti amministrativi presupposti

1. Per quanto non disposto nelle presenti disposizioni attuative, si rinvia alle disposizioni di cui alla normativa riportata all'Art. 1 "Riferimenti normativi" nonché ai consequenziali provvedimenti amministrativi.

Art. 31. Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Giunta della Regione Abruzzo (di seguito Titolare), con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661, Posta Elettronica: privacy@regione.abruzzo.it, centralino: (+39) 0862.3631.

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO o RDP)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@regione.abruzzo.it.

3. Oggetto del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per svolgere i servizi erogati dal Titolare e riguardano i dati anagrafici (nome e cognome, indirizzo, e-mail), altri dati di contatto (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP...) e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" per la verifica dei requisiti di ammissibilità.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti che la normativa riconosce all'interessato. La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente per:

- a) la finalità relativa alla concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, benefici economici comunque denominati previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di agricoltura.
- b) la finalità di controllo ex post sulle erogazioni di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunque denominati che siano stati effettuati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- c) La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:
- d) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento);
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento);
- f) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento, individuati dall'art. 2-sexies del Codice.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati e non, i dati personali sono, altresì, trattati dai "delegati e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento", nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.

I dati personali saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge. I dati relativi alla persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e informatiche).

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento. La protezione dei dati è garantita dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- a) Sistemi di Autenticazione;
- b) Sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro);
- c) Cifratura;
- d) Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e) Sistemi di Autorizzazione Minimizzazione;
- f) Misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 par. 2 lett. e)

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo, sovvenzione o beneficio economico.

7. Comunicazione dei dati (destinatari)

Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati in Italia ad altre amministrazioni pubbliche competenti per le finalità di cui sopra (per esempio, Ministero dell'Economia e delle Finanze...).

8. Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo

I dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata da quanto previsto nel "Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali" adottato con Determinazione Direttoriale della Regione Abruzzo.

9. Diritti dell'interessato – artt. 15 e ss

L'interessato può esercitare i seguenti diritti sui dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:

- a) Accesso (art. 15 del Regolamento);
- b) Rettifica (art. 16 del Regolamento);
- c) Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento);
- d) Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);
- e) Portabilità (art. 20 del Regolamento);
- f) Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento);

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai riferimenti sopra riportati.

10. Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - artt.77, 79

Qualora si ritenga che il trattamento violi il Regolamento, si ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ALLEGATI

1. Format di Relazione tecnica descrittiva;
2. Format dichiarazioni del soggetto richiedente;
3. Dichiarazione coltivazioni in situ;
4. Format lettera di intenti di adesione a costituendi parternariati;
5. Format Dichiarazione “Pantouflage – Revolving Doors”;
6. Quadro sinottico punteggi autovalutazione di merito;
7. Format dichiarazioni del soggetto centri di conservazione ex situ banche del germoplasma ai sensi della l. 194/2015;
8. Format dichiarazioni di altri soggetti pubblico e/o privati in forma singola o associata
9. Disposizioni di dettaglio